



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2023

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2023

A cura
della dott.ssa Ilaria Marchi e della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la Direzione Scientifica
del prof. Gabriele Fornasari e della prof.ssa Teresa Pasquino

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Francesco Barone, dott. Paolo Caroli; dott.ssa Magdalena Cogo; dott.ssa Giulia Dal Santo; dott.ssa Elena Mattevi; dott. Christoph Simon Thun Hohenstein Welsperg; dott. Roberto Wenin.

INTRODUZIONE

Con grande piacere ho accolto l'invito a presentare la Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'anno 2023.

Questo volume rappresenta non solo un'importante risorsa giuridica, ma anche un simbolo del nostro impegno collettivo verso una giustizia accessibile e vicina ai cittadini.

La Raccolta, che include le massime più significative emesse dai Giudici di Pace in ambito civile, delle sanzioni amministrative e penale, è il risultato di una collaborazione proficua tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Tale collaborazione si è concretizzata, tra l'altro, nella costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, un'istituzione che riflette il nostro impegno per studiare e promuovere pratiche giuridiche che favoriscano la comprensione e la risoluzione dei conflitti a un livello più immediato e comunitario.

Grazie all'instancabile lavoro dei responsabili scientifici, prof. Gabriele Fornasari, prof.ssa Teresa Pasquino, della dott.ssa Elena Mattevi, e di tutti i membri e collaboratori dell'Osservatorio, questa Raccolta non solo documenta le decisioni di rilievo, ma offre anche una guida preziosa per gli operatori del diritto e per i cittadini. L'analisi, la catalogazione e la massimazione delle sentenze contenute in questo volume consentono di diffondere la conoscenza delle normative e delle interpretazioni giuridiche che modellano la vita quotidiana delle persone nella nostra regione.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di trasparenza e accessibilità giudiziaria, essenziali per un sistema legale che si rispetti. È fondamentale che ogni cittadino si senta parte di una comunità giuridica che non solo protegge i suoi diritti, ma è anche pronta a risolvere le dispute in modo equo e comprensibile.

Con la pubblicazione di questo volume, continuiamo a promuovere una giustizia di prossimità che è essenziale non solo per la coesione sociale, ma anche per il rafforzamento della fiducia nei nostri sistemi giuridico e governativo. Confido, in

tal senso, che la Raccolta sarà uno strumento di grande valore per tutti coloro che cercano di comprendere e navigare il panorama giuridico del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Infine, rinnovo il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a rendere possibile questa Raccolta, nonché a tutti i Giudici di Pace ed ai collaboratori che ogni giorno si spendono per garantire con il loro impegno, la loro professionalità e la loro competenza, un efficiente servizio nei confronti dei cittadini e per il bene della Comunità tutta.

Arno Kompatscher

Presidente della Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol

PREFAZIONE

È con grande piacere che presento questa raccolta giurisprudenziale dei Giudici di Pace della Regione Trentino-Alto Adige, un'opera di notevole importanza non solo per gli operatori del diritto, ma anche per tutti coloro che quotidianamente interagiscono con il sistema giustizia.

Questa raccolta rappresenta un punto di riferimento fondamentale per comprendere gli orientamenti giurisprudenziali dei Giudici di Pace, una figura chiave nell'ambito della giustizia italiana.

Il ruolo del Giudice di Pace è divenuto sempre più centrale negli ultimi anni, a fronte del costante aumento delle sue competenze: dalla sua istituzione con la legge 21 novembre 1991, n. 374, che aveva l'obiettivo di creare un giudice di pace onorario, vicino al cittadino, ed in grado di risolvere in maniera semplice e veloce le controversie di minore entità, il percorso normativo ha visto un costante ampliamento delle materia di competenza e delle responsabilità dei Giudici di Pace, in linea con l'evoluzione della società e delle esigenze del sistema giustizia.

La recente riforma Cartabia ha inciso profondamente su queste funzioni, ampliandole ulteriormente e sottolineando l'importanza del giudice di prossimità nel garantire una giustizia rapida e accessibile.

Tale evoluzione normativa ha reso ancora più evidente la necessità di una raccolta giurisprudenziale aggiornata e accurata, che possa fungere da guida per tutti i professionisti del settore.

La raccolta, che ho l'onore di presentare, ha il duplice scopo di fornire un quadro chiaro e preciso degli orientamenti giurisprudenziali dei Giudici di Pace della Regione Trentino-Alto Adige e di garantire all'utenza e al foro un ragionevole affidamento sulle decisioni future.

Una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie contribuisce, infatti, a ridurre l'incertezza e a migliorare l'efficienza del sistema giustizia. Quando le parti in causa possono contare su orientamenti giurisprudenziali stabili e coerenti, il processo decisionale diviene più rapido e le controversie possono essere risolte in tempi più brevi.

Inoltre, questa raccolta rappresenta uno strumento indispensabile per la formazione continua degli avvocati e degli operatori del diritto. La possibilità di accedere a una selezione ragionata delle sentenze permette di approfondire la comprensione delle dinamiche giurisprudenziali e di affinare le proprie competenze professionali. In un contesto in cui le normative sono in continua evoluzione, la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali diventa un elemento essenziale per garantire una difesa efficace e una corretta applicazione del diritto.

In conclusione, desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa raccolta, il cui valore è destinato a crescere nel tempo. È solo grazie al loro impegno e alla loro dedizione che oggi possiamo disporre di uno strumento così prezioso per il lavoro quotidiano.

Un ringraziamento particolare va a tutti i Giudici di Pace ed ai loro collaboratori, che tutti i giorni si impegnano con grande professionalità e dedizione.

Mi auguro che questa raccolta possa rappresentare un utile punto di riferimento per tutti e che contribuisca a migliorare ulteriormente l'efficienza e la qualità del nostro sistema giustizia.

Francesca Bortolotti

Presidente del Tribunale di Bolzano

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	13
1.1 La responsabilità genitoriale	13
2. La proprietà	13
2.1 Il condominio	13
3. Le obbligazioni	14
3.1 Le obbligazioni in generale	14
3.2 Prescrizione	15
3.3 Della cessione dei crediti	16
3.4 I contratti in generale	16
3.4.1 Contratti del consumatore	16
3.5 I singoli contratti	19
3.5.1 Vendita	19
3.5.2 Mandato	19
3.5.3 Deposito	20
3.5.4 Trasporto	20
3.6 Pagamento dell'indebito	22
3.7 I fatti illeciti - la responsabilità civile	22
3.7.1 Art. 2043 c.c.	22
3.7.2 Art. 2051 c.c.	23
3.7.3 Art. 2054 c.c.	25
3.7.4 Danno	27
3.7.5 Casistica	29
<i>Circolazione stradale</i>	29
4. Il lavoro	31
4.1 Il contratto d'opera	31
5. Questioni processuali	31
5.1 Disposizioni generali	31

5.1.1	Gli organi giudiziari	31
5.1.2	Gli atti processuali	32
5.2	Il processo di cognizione	33
5.2.1	Istruzione della causa	33
	<i>Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	33
5.2.2	Spese di lite e responsabilità aggravata	44

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	47
1.1 Principio di legalità	47
1.2 Capacità di intendere e di volere ed elemento soggettivo	48
1.3 Cause di esclusione della responsabilità	52
1.4 Continuazione	53
1.5 Contestazione e notificazione	53
 2. Violazioni al Codice della Strada	 54
2.1 Generale - Definizioni	54
2.2 Art. 10 C.d.S.	55
2.3 Art. 82 C.d.S.	56
2.4 Art. 93 C.d.S. - Art. 93 bis C.d.S.	56
2.5 Art. 100 C.d.S.	57
2.6 Art. 116 C.d.S.	57
2.7 Art. 141 C.d.S.	58
2.8 Art. 142 C.d.S.	60
2.9 Art. 143 C.d.S.	61
2.10 Art. 148 C.d.S.	61
2.11 Art. 149 C.d.S.	62
2.12 Art. 152 C.d.S.	62
2.13 Art. 154 C.d.S.	63
2.14 Art. 158 C.d.S.	63
2.15 Art. 164 C.d.S.	63
2.16 Art. 165 C.d.S.	64
2.17 Art. 172 C.d.S.	64
2.18 Art. 173 C.d.S.	65
2.19 Art. 176 C.d.S.	66
2.20 Art. 179 C.d.S.	66
2.21 Art. 180 C.d.S.	67
2.22 Art. 182 C.d.S.	67
2.23 Art. 186 C.d.S.	68
2.24 Art. 188 C.d.S.	70
2.25 Art. 193 C.d.S.	70
2.26 Art. 196 C.d.S.	71
2.27 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	74
2.28 Art. 202 C.d.S.	78
2.29 Art. 204 C.d.S. - Art. 204 bis C.d.S.	78
2.30 Art. 214 C.d.S.	79

2.31	Art. 218 C.d.S.	79
2.32	Art. 223 C.d.S.	80
2.33	Art. 224 C.d.S.	84
3.	Altri illeciti amministrativi	84
3.1	Illeciti contenuti in leggi speciali	84
3.1.1	Illeciti in materia di obbligo vaccinale	84
3.1.2	Illeciti specifici pandemia COVID-19	86
3.1.3	Illeciti in materia di giochi e scommesse	90
3.1.4	Illeciti in materia di mediazione	90
3.1.5	Illeciti in materia di autotrasporto	91
3.1.6	Illeciti in materia di assegni bancari	91
4.	Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche	93
5.	Questioni processuali	100
5.1	Disposizioni generali	100
5.2	Introduzione e istruzione della causa	103
5.2.1	Questioni generali/Preclusioni	103
5.2.2	Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	106
	<i>Valore probatorio del verbale</i>	109
5.2.3	Spese di lite e responsabilità aggravata	112
5.3	Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale	115

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	117
1.1 Reato omissivo	117
1.2 Cause di giustificazione	118
1.3 Circostanze	118
1.4 Commisurazione della pena	119
1.5 Cause di estinzione del reato	120
2. Delitti contro la persona	124
2.1 Percosse, lesioni	124
2.2 Ingiuria, diffamazione	128
2.3 Minaccia	129
3. Contravvenzioni	131
3.1 Delle contravvenzioni di polizia	131
3.2 Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione	132
4. Reati della legislazione speciale	132
4.1 Reati in materia di immigrazione	132
4.1.1 Art. 10 ^{bis} D.Lgs. 286/1998	133
4.1.2 Art. 14 c. 5 ^{ter} D.Lgs. 286/1998	136
4.1.3 Art. 14 c. 5 ^{quater} D.Lgs. 286/1998	140
5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace	141
5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131 ^{bis} c.p.)	141
5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	148
6. Questioni processuali	157
6.1 Prove	157
6.2 Indagini preliminari	160
6.2.1 Condizioni di procedibilità	160
6.3 Giudizio	163
6.3.1 Questioni preliminari	163

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	330/23
n° di registro	466/21
Data sentenza	31/10/2023
Data deposito	01/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

“...in tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento” (Cass. Civ., ord. 13609/2016).

2. La proprietà

2.1 Il condominio

n° sentenza	46/23
n° di registro	292/20
Data sentenza	21/07/2023
Data deposito	04/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

A norma dell’articolo 1102 c. 1 c.c., applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall’articolo 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le “modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino

può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio e appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. Alle "modificazioni" consentite al singolo *ex* articolo 1102 c. 1 c.c., sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'articolo 1120 c.c., in tema di innovazioni (Cass. Civ., 25790/2020).

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

n° sentenza	24/23
n° di registro	179/23
Data sentenza	15/07/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 17989/2016 ha stabilito che: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora *ex re*, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c."

La fattura è un mero documento contabile che può, in base a quanto previsto dall'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Ne deriva la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fonda la declaratoria di competenza per territorio *ex* art. 1182, comma 3, c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile dall'esistenza di una fattura.

(Nel caso di specie, il creditore aveva allegato l'esistenza di un rapporto commerciale di durata, basato sull'esistenza di un tariffario valevole per i singoli ordini inviati dal cliente nel periodo temporale di riferimento).

n° sentenza	18/23
n° di registro	1783/21
Data sentenza	29/12/2022
Data deposito	24/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza di legittimità ha definito, sin dai tempi antichi, la buona fede, nell'accezione oggettiva, come un vero e proprio "dovere giuridico" e ha riconosciuto che essa, intesa in senso etico, come requisito della condotta, rappresenta uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, affermando, quindi, che la sua violazione costituisce una possibile fonte di responsabilità.

3.2 Prescrizione

n° sentenza	31/23
n° di registro	510/21
Data sentenza	22/08/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 c.c. presuppone il riconoscimento del credito vantato, che si presume adempiuto trascorso un anno. Tale istituto è inapplicabile nel caso in cui il debitore ammetta che il pagamento non sia stato effettuato ed eccepisca, al contrario, che il pagamento del debito non sarebbe stato dovuto.

La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 n. 5 c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (cfr. Cass. Civ., 38591/2021).

3.3 Della cessione dei crediti

n° sentenza	33/23
n° di registro	1037/22
Data sentenza	23/03/2023
Data deposito	07/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il concessionario di servizi per la gestione di strade non ha legittimazione ad agire contro terzi per i danni cagionati, se non dopo che la cessione del credito risarcitorio venga notificato al debitore *ex art.* 1264 c.c. Quando, come nel caso di specie, il contratto stipulato tra le parti è destinato a produrre effetti nella sfera giuridica di un terzo non ancora individuato e individuabile solo al momento del sinistro stradale è necessario che la cessione del credito risarcitorio sia fatta conoscere al debitore mediante notifica. Solo con tale comunicazione l'assicurazione convenuta è posta in grado di conoscere l'intervenuta cessione e di confrontarsi con l'esecutore del ripristino sulla responsabilità del proprio assicurato, sulle modalità dell'incidente e sui costi di intervento.

3.4 I contratti in generale

3.4.1 Contratti del consumatore

n° sentenza	35/23
n° di registro	2684/20
Data sentenza	23/11/2022
Data deposito	07/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nei casi di cancellazione di volo aereo, riconducibile a circostanze eccezionali e situazioni soggettive collegate alla pandemia da Covid19, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo mediante pagamento in denaro oppure al corrispettivo erogato in forma di *voucher*, purché ciò sia espressamente accettato, conformemente al favor legislativo nei confronti del contraente debole-consumatore.

n° sentenza	337/23
n° di registro	790/22
Data sentenza	17/05/2023
Data deposito	11/10/2023
Lingua di deposito	italiano
ufficio di	Bolzano

Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale ha stabilito “che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota dei costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125*sexies* del Testo Unico Bancario”.

n° sentenza	32/23
n° di registro	488/23
Data sentenza	12/12/2023
Data deposito	14/12/2023
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio di	Egna

La natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti, sono tutti elementi che possono costituire indizi per ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Per contro, la semplice possibilità di accesso del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato sono elementi da ritenere insufficienti.

n° sentenza	11/23
n° di registro	426/22
Data sentenza	24/11/2022
Data deposito	16/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, anche nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato in data anteriore al 25 luglio 2021, l'intermediario è tenuto a rimborsare anche gli oneri c.d. *up front*, anche a seguito dell'avvenuta modifica dell'art. 125sexies T.U.B. e di quanto statuito ai sensi dell'art. 11octies, D.L. n. 73/2021. Il consumatore, dunque, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ha diritto alla riduzione del costo totale del credito e alla restituzione dei costi relativi alla vita residua del contratto.

n° sentenza	28/23
n° di registro	449/21
Data sentenza	02/02/2023
Data deposito	10/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Per il danno derivante dalla difettosità del carburante si applica la tutela allargata riservata al consumatore di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 206/2005, ai sensi del quale il vizio di conformità deve essere denunciato entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il vizio.

Il *dies a quo*, quando il vizio non è palese, va individuato dal giorno della effettiva scoperta del vizio, ossia dal giorno in cui l'autofficina, dopo aver controllato le condizioni dei componenti del veicolo, ha accertato che il danno è stato causato da "gasolio contaminato" e lo ha comunicato al cliente; quindi, dal giorno dell'emissione della fattura di riparazione del veicolo riportante gli accertamenti e gli interventi eseguiti dall'officina.

n° sentenza	208/23
n° di registro	542/21
Data sentenza	24/05/2023
Data deposito	25/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non rileva che un contratto sia stato stipulato tra una società commerciale austriaca (l'odierna attrice) e un consumatore italiano se il contratto è stato stipulato in Italia. Oltretutto, le norme di protezione vigono in tutte le Nazioni dell'Unione Europea, che ha riconosciuto in tutti gli Stati europei i diritti del consumatore, rilevabili d'ufficio.

3.5 I singoli contratti

3.5.1 Vendita

n° sentenza	289/2023
n° di registro	1983/22
Data sentenza	15/03/2023
Data deposito	30/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Sul piano normativo, la compravendita degli animali (nel caso di specie, un cane di razza acquistato presso un allevamento) rientra nelle disposizioni generali del codice civile (compravendita di beni), per cui la giurisprudenza ritiene di applicare le generali disposizioni sulla garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.).

3.5.2 Mandato

n° sentenza	100/23
n° di registro	488/22
Data sentenza	16/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il conferimento di incarico all'agenzia viaggi per acquisto di biglietti aerei costituisce un contratto di mandato ad acquistare un servizio di trasporto turistico con obbligazione, in capo al mandatario, di acquisto del volo aereo in nome e per conto del mandante. Nessun rimprovero può essere mosso al mandatario in caso di impossibilità per l'attore di sfruttare il volo aereo per le restrizioni imposte dalla normativa emergenziale dovuta dalla pandemia Covid 19.

3.5.3 Deposito

n° sentenza	13/23
n° di registro	1068/22
Data sentenza	12/01/2023
Data deposito	26/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di deposito di un veicolo sottoposto a sequestro, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, può trovare applicazione in via analogica l'art. 1789 c.c. che legittima il depositario, trascorso un anno dalla consegna, alla vendita del bene. Ne consegue che il depositario può legittimamente disporre del mezzo anche mediante rottamazione e smaltimento.

(Nel caso di specie il veicolo era stato recuperato in quanto rinvenuto sulla pubblica via privo di assicurazione).

3.5.4 Trasporto

n° sentenza	31/23
n° di registro	3734/22
Data sentenza	04/01/2023
Data deposito	07/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Al caso di specie (trattasi di un procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità) va riconosciuto alla ricorrente, cittadina bulgara, il diritto al risarcimento del danno derivante dal negato imbarco impostole dal vettore aereo, poiché trovata in assenza di tampone (in costanza di pandemia da Covid 19), nonostante i cittadini bulgari e i loro familiari non fossero obbligati ad effettuare tale tampone come riportato dalla documentazione del sito aereo. Una volta atterrati in Bulgaria, infatti, i cittadini bulgari avrebbero avuto 24 ore a disposizione per fornire l'esito del tampone alle autorità locali.

n° sentenza	22/23
n° di registro	1256/22
Data sentenza	20/06/2023
Data deposito	20/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'art. 5 del regolamento CE 261/2004, lett. c), in caso di cancellazione del volo, stabilisce che i passeggeri coinvolti hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto. In ogni caso, il vettore aereo non è tenuto a pagare siffatta compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

n° sentenza	329/23
n° di registro	1583/21
Data sentenza	01/11/2023
Data deposito	01/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando, come nel caso che ci occupa, sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto.

3.6 Pagamento dell'indebito

n° sentenza	226/23
n° di registro	973/23
Data sentenza	26/04/2023
Data deposito	04/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il giudice nazionale è obbligato a disapplicare la normativa nazionale che si pone in contrasto con le norme di derivazione europea immediatamente applicabili (fattispecie relativa alle addizionali provinciali, la cui imposizione, secondo direttiva UE, è illegittima e pertanto non dovuta dal contribuente).

3.7 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.7.1 Art. 2043 c.c.

n° sentenza	143/23
n° di registro	4382/16
Data sentenza	21/12/2022
Data deposito	27/04/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Non integra un danneggiamento il deposito di neve sulla via di accesso alla casa di proprietà.

n° sentenza	89/23
n° di registro	417/20
Data sentenza	25/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Lo stato di libertà della selvaggina è incompatibile con qualsiasi onere di custodia da parte della pubblica amministrazione e pertanto, non avendo questa un proprietario né un utilizzatore, il danneggiato da un comportamento di animali vaganti non può

invocare l'art. 2052 c.c., bensì deve utilizzare l'art. 2043 c.c. per il caso in cui l'ente pubblico non abbia, colposamente, adottato tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire e ad evitare danni provocati dalla fauna selvatica.

n° sentenza	39/23
n° di registro	313/21
Data sentenza	05/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Gli enti pubblici rispondono dei danni cagionati dai propri immobili ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c. quando il numero e la dislocazione dei beni dagli stessi gestiti limitino in concreto la possibilità di custodia e di vigilanza sui beni stessi (Cass. Civ., 22592/2004).

n° sentenza	313/23
n° di registro	94/21
Data sentenza	16/10/2023
Data deposito	27/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'orientamento giurisprudenziale ora consolidato è concorde nell'affermare che “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in *re ipsa* e va pertanto individuato non nella lesione del diritto inviolabile ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e provato” (Cass. Civ., 8861/2021).

3.7.2 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	101/23
n° di registro	119/19
Data sentenza	10/07/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

L'applicazione dell'art. 2051 c.c. non prescinde mai dalla situazione specifica - in particolare dal fenomeno meteorologico del freddo, che colpisce regolarmente un'intera area geografica, in specie la dorsale alpina, al di sopra di una certa altitudine - ed è per questo che non si può imporre a nessun ente di avere sempre strade asciutte.

n° sentenza	116/23
n° di registro	118/19
Data sentenza	06/11/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Qualora sia dimostrato che le guardie stradali effettuino, almeno quotidianamente, controlli mirati sul tratto di strada interessato dall'incidente, tale attività è più che sufficiente a liberare l'amministrazione convenuta dalla responsabilità per danni.

n° sentenza	8/23
n° di registro	1283/17
Data sentenza	14/02/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della res, che comporti il potere-dovere d'intervento su di essa. La fattispecie indicata dall'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, profilo che attiene non al comportamento del responsabile, ma ad un elemento esterno.

n° sentenza	323/23
n° di registro	96/21
Data sentenza	23/10/2023
Data deposito	27/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 C.d.S., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (rif. Tribunale di Trento, 470/2020).

3.7.3 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	27/23
n° di registro	585/22
Data sentenza	12/10/2022
Data deposito	01/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito.

n° sentenza	109/23
n° di registro	4612/17
Data sentenza	07/12/2022
Data deposito	30/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nell'illecito civile, la somma riconosciuta al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale (nel caso di specie, trattasi di danno alla salute) va rivalutata alla data della fine della invalidità temporanea.

n° sentenza	180/23
n° di registro	642/23
Data sentenza	15/02/2023
Data deposito	15/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale - il cui esborso per poter essere ristorato deve essere documentato - ha natura di danno emergente, consistente nel

costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa (Cosi, Cass. Civ. SS. UU., 16990/2017).

n° sentenza	221/23
n° di registro	2460/21
Data sentenza	18/01/2023
Data deposito	03/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non esclude l'onere in capo all'altro di provare, per superare la presunzione di colpa concorrente, di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione, e a quelle di comune prudenza, oltre che di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (v., *ex multis*, Cass. Civ., 5671/2000; Cass. Civ., 1384/1997).

n° sentenza	68/23
n° di registro	670/20
Data sentenza	22/05/2023
Data deposito	25/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Vi è concorso di colpa quando il conducente in retromarcia ha commesso una violazione, ma l'automobilista che è stato tamponato non ha dato alcuna prova di aver eseguito eventuali manovre d'emergenza per evitare il sinistro oppure dell'impossibilità di fare queste manovre per motivi a lui non attribuibili.

n° sentenza	59/23
n° di registro	230/18
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., può essere superata soltanto con la rigorosa prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; a tal fine, pertanto, il conducente che intenda andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare di avere in concreto assunto un comportamento diligente,

esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli, non potendosi ritenere sufficiente la prova in ordine alla condotta negligente eventualmente posta in essere del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

n° sentenza	17/23
n° di registro	28/22
Data sentenza	23/01/2023
Data deposito	23/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Si osserva a tal riguardo che “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo evitando collisioni con il veicolo che precede per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione *de facto* di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art 2054 c. 2 c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. Civ., 5760/2022).

3.7.4 Danno

n° sentenza	21/23
n° di registro	125/19
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	11/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il danno conseguente al mancato o errato inserimento nell’elenco telefonico configura un danno patrimoniale da perdita di *chance* (nel caso di specie, non veniva inserito in elenco telefonico il numero dello studio di un professionista).

n° sentenza	36/23
n° di registro	108/21
Data sentenza	24/10/2023
Data deposito	24/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

L'inadempimento della compagnia aerea che non ha consentito erroneamente l'imbarco non cagiona necessariamente un danno da vacanza rovinata, da intendersi quale pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata. Tale voce di danno può essere riconosciuta solo laddove parte attrice dimostri l'irripetibilità dell'occasione perduta a causa dell'inadempimento e, in ogni caso, dia prova puntuale del danno subito. L'arrivo con un giorno di ritardo a destinazione non può considerarsi di per sé sufficiente a integrare tale tipologia di danno.

n° sentenza	14/23
n° di registro	497/22
Data sentenza	27/01/2023
Data deposito	03/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. (Cass. Civ., 11899/2016).

n° sentenza	57/23
n° di registro	679/22
Data sentenza	20/10/2023
Data deposito	10/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.

n° sentenza	7/23
n° di registro	231/21
Data sentenza	21/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

Gli interessi moratori non vanno calcolati sulle somme integralmente rivalutate. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

3.7.5 Casistica

Circolazione stradale

n° sentenza	23/23
n° di registro	3826/20
Data sentenza	12/10/2022
Data deposito	31/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore (Cass. Civ., ord. 4306/2019).

n° sentenza	55/23
n° di registro	416/20
Data sentenza	08/05/2023
Data deposito	15/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c. - che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato - salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera.

n° sentenza	7/23
n° di registro	231/21
Data sentenza	21/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (v. *ex multis*, Cass. Civ., 5680/1996), la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. *aestimatio*) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. *taxatio*). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovvero sia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi". Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione, ma non sulle somme integralmente rivalutate, poiché si giungerebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie.

(Caso relativo ai criteri di commisurazione del risarcimento dovuto per singola voce di danno, in ipotesi di lesioni subite in occasione di sinistro stradale).

4. Il lavoro

4.1 Il contratto d'opera

n° sentenza	228/23
n° di registro	4002/19
Data sentenza	25/01/2023
Data deposito	04/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'obbligo al pagamento del compenso al professionista incaricato a prestare la propria opera, anche se a favore di un terzo, ricade sul committente, a nulla valendo che tale opera sia andata anche vantaggio del terzo.

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

5.1.1 Gli organi giudiziari

n° sentenza	227/23
n° di registro	3762/19
Data sentenza	25/01/2023
Data deposito	04/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il Giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è pure competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla l. 794/1942, art. 28, e regolate dal rito di cui al D.Lgs. 150/2011, art. 14.

n° sentenza	67/23
n° di registro	435/22
Data sentenza	25/05/2023
Data deposito	22/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In caso di richieste di risarcimento danni in relazione a biglietti aerei acquistati *online* è competente il tribunale del luogo di residenza del consumatore, poiché questo è il luogo in cui il consumatore viene a conoscenza dell'accettazione della proposta contrattuale.

n° sentenza	174/23
n° di registro	30/21
Data sentenza	30/03/2023
Data deposito	26/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le Sezioni speciali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione sono chiamate a dirimere le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n. 604/2013.

5.1.2 Gli atti processuali

n° sentenza	36/23
n° di registro	7/23
Data sentenza	21/12/2023
Data deposito	21/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel motivare concisamente la sentenza come previsto dagli artt. 132 c. 4 c.p.c. e 118 c. 1 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. Civ., 17145/2006).

5.2 Il processo di cognizione

n° sentenza	183/23
n° di registro	277/22
Data sentenza	21/12/2022
Data deposito	15/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel procedimento davanti al Giudice di pace (ante Riforma Cartabia, n.d.r.), non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituitosi alla prima udienza, ma tardivamente in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti (Cass. Civ., ord. 1419/2019).

n° sentenza	21/23
n° di registro	125/19
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	11/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La stipulazione di una transazione nel corso del giudizio non comporta l'automatica cessazione della materia del contendere. Infatti, può esserne eccepito l'inadempimento, chiedendo la risoluzione o l'adempimento della transazione (cfr. Cass. Civ., 1950/2003).

5.2.1 Istruzione della causa

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	25/23
n° di registro	4698/16
Data sentenza	30/11/2022
Data deposito	31/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il danno da vacanza rovinata si presume provato raggiunta la prova dell'inadempimento dell'organizzatore. Questa presunzione opera in virtù del fatto che "gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero" (Cass. Civ., 7256/2012).

n° sentenza	32/23
n° di registro	5008/22
Data sentenza	16/11/2022
Data deposito	07/02/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

n° sentenza	71/23
n° di registro	5334/22
Data sentenza	30/11/2022
Data deposito	02/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'ordinamento giuridico italiano, a differenza di quanto previsto in altri paesi, non ricollega effetti automatici alla mancata costituzione della parte in giudizio. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, la contumacia può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c. 2 c.p.c.). Il convenuto rimasto contumace, infatti, ha omesso di sollevare contestazioni di sorta, accettando che siano maturate tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine previsto dal codice di procedura civile.

n° sentenza	123/23
n° di registro	2678/22
Data sentenza	08/02/2023
Data deposito	18/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 prevede una tabella con una valutazione del danno al rachide cervicale fino al 2%. Alla luce di tale disposizione, per ragioni di economia processuale, il giudice può decidere di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare il danno alla persona.

n° sentenza	148/23
n° di registro	68/21
Data sentenza	14/12/2022
Data deposito	02/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La fattura commerciale, che ha la funzione di documentare elementi relativi all'esecuzione di un contratto, può assurgere in forza del prudente apprezzamento del giudice a prova dei fatti rappresentati qualora sia prodotta ritualmente in giudizio e non sia stata contestata specificatamente dalla controparte (Cass. Civ., 21318/2011); la parte contro la quale la scrittura è prodotta ha l'onere di disconoscere nella prima difesa utile la sottoscrizione e/o la conformità.

n° sentenza	186/23
n° di registro	1422/23
Data sentenza	05/04/2023
Data deposito	15/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il contegno processuale della parte convenuta contumace che ha rinunciato alla propria difesa, è valutabile ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c. e ciò sul fondamento per cui l'inerzia della parte, non costituitasi in giudizio, impedisce al giudice di apprezzare argomentazioni ad essa eventualmente favorevoli.

n° sentenza	280/23
n° di registro	448/23
Data sentenza	31/05/2023
Data deposito	02/08/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto. L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice "valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	51/23
n° di registro	857/22
Data sentenza	05/07/2023
Data deposito	19/09/2023
Lingua di deposito	italiano
ufficio di	Borgo Valsugana

L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto delle parti (cfr. Cass. Civ., 26088/2011).

n° sentenza	2/24
n° di registro	141/23
Data sentenza	04/12/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

A sostegno della pretesa, nei confronti dell'istituto di credito, di rimborso per bonifico asseritamente non autorizzato e indirizzato a soggetto sconosciuto al titolare del conto, non basta il disconoscimento "mero" dell'operazione da parte dell'attore, non accompagnato da una seppur minima illustrazione delle circostanze del caso e privo di una qualche descrizione funzionale a verificarne la plausibilità.

n° sentenza	1/23
n° di registro	5/22
Data sentenza	03/01/2023
Data deposito	03/01/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

L'eccezione di inammissibilità del testimone come subappaltatore - in una causa tra imprenditore e committente - è infondata. L'autorizzazione *ex art.* 1656 c.c. da parte dell'originario committente il subappalto dell'esecuzione dei lavori non costituisce un rapporto giuridico diretto tra l'originario committente e il subappaltatore.

n° sentenza	47/23
n° di registro	141/22
Data sentenza	23/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

L'art. 232 c.p.c non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, in quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

n° sentenza	50/23
n° di registro	60/23
Data sentenza	16/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	62/23
n° di registro	835/20
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove emerge il comportamento colposo di uno dei due conducenti che, come nel presente caso, ha fatto un sorpasso in un luogo in cui questo non era consentito, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.

n° sentenza	63/23
n° di registro	694/21
Data sentenza	19/01/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

I condomini non possono essere ammessi quali testi in una causa promossa dal condominio, in quanto lo stesso non è un ente dotato di autonoma “personalità giuridica”, distinta cioè da quella di coloro che ne fanno parte. È cioè un semplice “ente di gestione” degli interessi comuni dei condomini. Il singolo condomino è legittimato ad intervenire a difesa di propri diritti, sia esclusivi che comuni, in una causa promossa dal condominio per mezzo del proprio amministratore, ovvero a proporre appello avverso una sentenza sfavorevole. Di conseguenza le testimonianze dei testi che rivestono la qualità di condomini devono essere dichiarate inammissibili.

n° sentenza	68/23
n° di registro	1283/17
Data sentenza	14/02/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di	deposito italiano
Ufficio di	Merano

In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; per-

tanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

n° sentenza	73/23
n° di registro	17/23
Data sentenza	13/04/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.

n° sentenza	78/23
n° di registro	151/22
Data sentenza	24/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore. L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	94/23
n° di registro	145/23
Data sentenza	18/05/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	95/23
n° di registro	206/23
Data sentenza	15/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, in quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

n° sentenza	108/23
n° di registro	233/23
Data sentenza	04/05/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui allega l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	117/23
n° di registro	336/23
Data sentenza	07/12/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	20/23
n° di registro	159/19
Data sentenza	20/12/2022
Data deposito	11/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Nel giudizio promosso dal danneggiato al fine di ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada trova applicazione la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per cui grava su chi pretende di essere risarcito l'onere probatorio di dimostrare le circostanze del sinistro, l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo, nonché il fatto che il veicolo sia rimasto sconosciuto per circostanze non imputabili a negligenza della vittima (cfr. *ex multis*, Cass. Civ., 5892/2016).

n° sentenza	1/24
n° di registro	786/23
Data sentenza	03/01/2024
Data deposito	22/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione che per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	4/23
n° di registro	657/22
Data sentenza	23/12/2022
Data deposito	13/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.* (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiante si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	35/23
n° di registro	53/22
Data sentenza	19/05/2023
Data deposito	09/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (Cass. Civ., 15881/2013, Cass. Civ., 8451/2019).

n° sentenza	53/23
n° di registro	206/23
Data sentenza	29/09/2023
Data deposito	06/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, «valutato ogni altro elemento di prova» - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.

n° sentenza	72/23
n° di registro	134/23
Data sentenza	17/10/2023
Data deposito	17/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo all'interrogatorio formale, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

n° sentenza	343/23
n° di registro	1724/21
Data sentenza	20/11/2023
Data deposito	20/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ogni caso pare sia pacifico in Giurisprudenza il fatto che “in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento [...], ma non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio” (cfr. *ex multis*, Cass. Civ., SS.UU., 5624/2022).

5.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	71/23
n° di registro	526/21
Data sentenza	15/02/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio. La rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose. Mentre nella rinuncia *ex art. 306 c.p.c.*, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo tra loro), nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale", in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.

n° sentenza	54/23
n° di registro	302/21
Data sentenza	20/04/2023
Data deposito	09/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Insistere nell'escludere la propria legittimazione passiva, nonostante l'evidente infondatezza dell'eccezione risultante dai documenti prodotti, può far sorgere responsabilità processuale della parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

n° sentenza	197/23
n° di registro	643/23
Data sentenza	12/05/2023
Data deposito	12/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La reiezione della domanda, in assenza di formale costituzione della società convenuta, permette di omettere ogni statuizione sulle spese di lite.

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

n° sentenza	92/23
n° di registro	577/22
Data sentenza	07/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

L'azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito, sanciti dall'art. 1 l. 241/1990, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento. L'amministrazione, pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio, è tenuta ad agire comunque in modo tempestivo, rispettando l'esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri e, la stessa, ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, è tenuta a dare puntuale motivazione delle ragioni che hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito. (Nel caso di specie è stato ritenuto che la notifica di un'ordinanza-ingiunzione a quasi 2 anni dalla contestazione rappresentasse un disservizio ingiustificato nell'esercizio del potere amministrativo)

1.1 Principio di legalità

n° sentenza	24/23
n° di registro	573/20
Data sentenza	27/02/2023
Data deposito	20/04/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Un provvedimento comunale che regola il calcolo della tariffa smaltimento rifiuti è da considerarsi atto di interpretazione autentica. In tal senso, il regolamento comunale non ha effetto retroattivo e non trova applicazione il principio *tempus regit actum*.

1.2 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	135/23
n° di registro	1287/22
Data sentenza	19/04/2023
Data deposito	19/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 3 della l. 689/1981 prevede una scriminante della condotta, disponendo che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa. In particolare, la buona fede o errore scusabile è un'esimente che, secondo giurisprudenza consolidata, opera nell'ambito delle sanzioni amministrative anche nella forma putativa, quando cioè l'agente le ritenga erroneamente sussistenti.

n° sentenza	151/23
n° di registro	1171/22
Data sentenza	03/05/2023
Data deposito	03/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

All'illecito amministrativo è applicabile l'esimente della buona fede e del giustificato motivo, che assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della condotta e risulta altresì che egli abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso (Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere un giustificato motivo per spostarsi - i.e.: prelevare il denaro necessario per una spesa non altrimenti dilazionabile - durante la vigenza della pandemia da Covid-19).

n° sentenza	292/23
n° di registro	771/23
Data sentenza	06/09/2023
Data deposito	06/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità, quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di non aver potuto adempiere al precetto (i.e.: disdire tempestivamente la visita fissata presso l'Azienda Sanitaria) in quanto il giorno stesso era risultata positiva al Covid).

n° sentenza	14/23
n° di registro	113/22
Data sentenza	25/05/2023
Data deposito	25/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione che può essere vinta da quest'ultimo fornendo prova contraria (Cass. Civ., 9546/2018, Cass. Civ., 4114/2016, Cass. Civ. 20930/2009, Cass. Civ. 7143/2001, Cass. Civ., 10508/1995).

n° sentenza	<nd>
n° di registro	542/22
Data sentenza	05/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nell'ambito dell'illecito amministrativo non sono previste forme di responsabilità oggettiva, richiedendosi che l'azione materiale sia sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento specifico del dolo e della colpa.

n° sentenza	1/23
n° di registro	182/20
Data sentenza	31/01/2023
Data deposito	31/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Tione di Trento

In caso di incidente occorso durante la retromarcia di un autocarro, la presenza di cartellonistica di grandi dimensioni posizionata sul retro del mezzo e che ne riduca sensibilmente la visibilità e costituisca un impedimento al rilievo della presenza di pedoni, quando non emerge che il fatto sia cagionato con negligenza, imprudenza o imperizia dell'autista, può integrare l'esimente di cui all'art. 3 l. 689/1981.

n° sentenza	23/23
n° di registro	366/22
Data sentenza	31/01/2023
Data deposito	03/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se è vero che da un lato i giudici della II Sezione Civile della Corte di Cassazione, attraverso l'ordinanza n. 27046 emessa il 25 ottobre 2018, hanno sancito il principio secondo cui la circolazione di un veicolo con targa prova scaduta rende priva di effetti la copertura per la RCA sulla stessa targa prova ancora vigente, è altrettanto condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui, ai sensi dell'art. 3 l. 681/1981, "...nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa". (Nel caso de quo la normativa intervenuta successivamente all'emergenza COVID è stata tale da aver certamente indotto in errore scusabile il ricorrente).

n° sentenza	51/22
n° di registro	841/21
Data sentenza	28/02/2022
Data deposito	17/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi della l. 689/1981, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. Civ., 13610/2010).

n° sentenza	170/22
n° di registro	2274/21
Data sentenza	11/07/2022
Data deposito	31/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata l. 689/81), assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (sul punto, *ex multis*, Cass. Civ., 11012/2006).

n° sentenza	291/22
n° di registro	1971/21
Data sentenza	21/11/2022
Data deposito	28/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Visto che il malore improvviso rientra nell'ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere trattandosi pur sempre di una infermità, ovvero di uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione dell'art. 88 c.p., esso può rilevare anche per escludere la sussistenza dell'illecito amministrativo.

n° sentenza	7/23
n° di registro	146/22
Data sentenza	23/05/2023
Data deposito	23/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Non è credibile (ai fini dell'eccezione di buona fede) che un autista che circola effettuando trasporti internazionali non conosca un minimo di italiano, tedesco o inglese per intendere quali violazioni ha commesso e gli effetti che da queste ne derivano.

1.3 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	<nd>
n° di registro	307/21
Data sentenza	07/06/2023
Data deposito	07/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La scriminante dello stato di necessità è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti *ex art. 54 c.p.*, ossia quando il fatto sia stato commesso perché necessario per salvare sé od altri da un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, ovvero nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete che la giustificano.

n° sentenza	47/23
n° di registro	152/23
Data sentenza	01/09/2023
Data deposito	01/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla l. 689/1981, art. 4, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. Si è ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto la l. 689/1981, art. 3 c. 2 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore.

n° sentenza	6/23
n° di registro	228/22
Data sentenza	04/04/2023
Data deposito	04/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Tione di Trento

La preoccupazione per aver ricevuto alcune chiamate non integra una esimente che possa giustificare l'utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida di un auto-veicolo.

1.4 Continuazione

n° sentenza	166/22
n° di registro	2940/21
Data sentenza	27/06/2022
Data deposito	28/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12208 del 14 aprile 2022, ha ribadito il principio per cui, ai sensi dell'art. 8 l. 689/1981, l'istituto della continuazione in materia di sanzioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (cfr. Cass. Civ., 27799/2005; Cass. Civ., 12659/2019).

1.5 Contestazione e notificazione

n° sentenza	382/23
n° di registro	4141/22
Data sentenza	22/11/2023
Data deposito	22/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

I dati relativi alla patente di guida del conducente possono essere trasmessi al competente Comando di Polizia a mezzo di posta elettronica certificata.

n° sentenza	314/23
n° di registro	2583/23
Data sentenza	18/10/2023
Data deposito	26/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

I giudici di legittimità hanno evidenziato che la nullità della notifica è sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato (v. Cass. Civ., 2079/2008; così anche Cass. Civ., 9337/2009). (Nel caso di specie, è stato rilevato che la nullità della notificazione risultava sanata dalla tempestiva e rituale proposizione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione).

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	41/23
n° di registro	23/22
Data sentenza	05/06/2023
Data deposito	29/06/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Il servizio di Noleggio auto Con Conducente (c.d. NCC,) ha le tre seguenti caratteristiche:

- Prenotazione del viaggio, tale per cui la persona da trasportare deve chiamare l'auto a noleggio, che si sposterà poi dal deposito al punto di ritrovo indicato dal cliente;
- Indicazione della destinazione desiderata da parte del cliente;
- Pattuizione di un corrispettivo che dovrà essere saldato dal cliente.

n° sentenza	33/23
n° di registro	611/22
Data sentenza	09/05/2023
Data deposito	09/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi (Cass. Civ., 17279/2009).

Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all'uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo (Cass. Civ., 7671/1983).

n° sentenza	48/23
n° di registro	18/23
Data sentenza	01/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Non esiste alcun limite temporale quanto allo svolgimento delle funzioni degli agenti di Polizia Municipale impegnati nell'attività di polizia stradale, diversamente dalle attività di polizia giudiziaria che i medesimi agenti possono esercitare esclusivamente in orario di servizio e sul territorio di competenza.

2.2 Art. 10 C.d.S.

n° sentenza	17/23
n° di registro	147/22
Data sentenza	19/09/2023
Data deposito	19/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Dalla complessa analisi della normativa, vincolante e non, in tema di fissazione del carico per il trasporto su strada, emerge che è sul soggetto caricatore che ricade l'onere di sistemazione del carico in conformità alle norme, mentre all'autista non spetta di verificare e misurare il carico, benché eccezionale, dopo che il complesso veicolare è stato caricato dalla società mittente.

2.3 Art. 82 C.d.S.

n° sentenza	104/23
n° di registro	331/23
Data sentenza	13/11/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Ai fini dell'art. 82 c. 4 C.d.S. - uso di terzi di un veicolo, da determinarsi in base a corrispettivo e interesse dell'intestatario - la semplice circostanza che le persone a bordo del veicolo non siano dipendenti della ditta intestataria si pone come una semplice presunzione della mancanza di un corrispettivo (il rapporto potrebbe tuttavia avere una natura giuridica diversa, come ad esempio di prestazione occasionale ancorché retribuita).

2.4 Art. 93 C.d.S. - Art. 93bis C.d.S.

n° sentenza	105/23
n° di registro	292/23
Data sentenza	13/11/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Poiché l'art. 93bis c. 2 C.d.S., a differenza del primo comma, non parla di proprietà del veicolo bensì di intestazione, le disposizioni ivi presenti trovano applicazione solo quando il conducente non coincide con l'intestatario risultante dai documenti di circolazione.

2.5 Art. 100 C.d.S.

n° sentenza	152/23
n° di registro	4978/22
Data sentenza	10/05/2023
Data deposito	10/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La l. 120/2010 ha modificato il comma 4 dell'art. 100 del C.d.S., eliminando l'obbligo della targa ripetitrice per i rimorchi quando sono agganciati ad una motrice, fermo però restando siffatto obbligo per i carrelli appendice.

2.6 Art. 116 C.d.S.

n° sentenza	941/23
n° di registro	298/23
Data sentenza	06/09/2023
Data deposito	06/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per costante e maggioritaria giurisprudenza le sanzioni accessorie, disposte in conseguenza della violazione dell'art. 116 c. 15 C.d.S., sono illegittime se il trasgressore è un soggetto diverso rispetto al proprietario del veicolo, e ciò in quanto il sequestro finalizzato alla confisca si giustifica solamente in caso di guida senza patente con recidiva nel biennio.

n° sentenza	12/23
n° di registro	129/22
Data sentenza	06/03/2023
Data deposito	06/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Qualora, in base al mero calcolo della somma delle masse massime ammissibili dei componenti del complesso veicolare, si superi il limite oltre il quale al conducente è richiesta l'abilitazione alla guida della categoria "B-E" - ovvero patente di guida B ma con l'estensione unionale 96 - a nulla rileva la circostanza esposta in ricorso

che, in concreto, dal veicolo fossero stati asportati dei sedili o ridotto il numero dei passeggeri a bordo al fine di rimanere sotto la soglia.

n° sentenza	73/23
n° di registro	525/22
Data sentenza	11/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Come precisato dalla Circolare 28444 d.d. 14.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture, a seguito dell'introduzione delle modifiche del D.L. 121/2021, non è più soggetto agli obblighi della disciplina CQC il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come "attività di trasporto".

n° sentenza	76/23
n° di registro	474/22
Data sentenza	14/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Versa in errore inevitabile di diritto, ai sensi della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, il cittadino extracomunitario che abbia conseguito la patente nel proprio Paese e poi abbia ottenuto, tramite un corso *on-line*, l'abilitazione di patente internazionale valida anche per la Comunità Europea, non avvedendosi di essere stato truffato e di non essere in possesso di un documento valido per la circolazione in Italia.

2.7 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	27/23
n° di registro	23/22
Data sentenza	28/09/2023
Data deposito	28/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La contestazione della violazione dell'art. 141 c. 3 C.d.S. avviene attraverso una valutazione della condotta di guida operata alla luce di un prudente giudizio dello stesso accertatore, condotto in relazione a circostanze oggettive. Da ciò consegue che in sede di opposizione il Giudice non può limitarsi ad una verifica della mera sussistenza di circostanze di fatto caratterizzanti una fattispecie concreta, ma deve anche spingersi ad una valutazione della correttezza ed affidabilità di un giudizio che lo stesso legislatore individua come di competenza degli organi di cui all'art. 12 C.d.S. Il giudizio in parola implica un'attività di elaborazione da parte dello stesso accertatore che deve rilevare i fatti e sottoporli a critica, per desumere la valutazione di congruità dai criteri di buona condotta di guida o di pericolosità (cfr. Cass. Civ., 15108/10).

n° sentenza	28/23
n° di registro	739/22
Data sentenza	21/04/2023
Data deposito	21/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (art. 140, 141, 145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (cfr. Cass. Civ., 8289/2016).

n° sentenza	314/22
n° di registro	3722/21
Data sentenza	22/11/2022
Data deposito	31/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 141 C.d.S. non descrive un limite massimo di velocità di attraversamento della strettoia del casello di pedaggio telematico, ma richiama un generale principio di sicurezza. Tale norma infatti prescinde dal limite vigente su un determinato tratto di strada ma prescrive un obbligo generale di velocità prudenziale commisurata allo stato dei luoghi. Velocità che può variare da caso a caso. In altre parole, se in città vi è un limite massimo di 50 km/h, non può sostenersi che il divieto è stato osservato per aver circolato a 30 Km/h perché la velocità potrebbe essere eccessiva, non prudenziale, non commisurata allo stato dei luoghi come, ad esempio, in presenza

di molte persone o bambini in un centro storico dove si rende talvolta opportuno circolare a passo d'uomo.

n° sentenza	347/22
n° di registro	2522/22
Data sentenza	20/12/2022
Data deposito	09/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La ratio dell'art. 141 del vigente C.d.S. deve essere ravvisata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (cfr. Cass. Civ., 27501/2009).

2.8 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	404/23
n° di registro	4753/22
Data sentenza	06/12/2023
Data deposito	06/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità i conducenti hanno sempre l'obbligo di tenere una velocità commisurata in base ai luoghi, in rapporto alle condizioni di efficienza e di funzionalità del veicolo che conducono.

n° sentenza	29/23
n° di registro	31/23
Data sentenza	12/07/2023
Data deposito	04/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Ai fini della validità della sanzione per eccesso di velocità irrogata ai sensi dell'art. 142 C.d.S., la presenza della segnaletica relativa al limite di velocità ed alla postazione di controllo per il rilevamento della stessa è condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo altresì indispensabile che il dispositivo di rilevazione e la pattu-

glia eventualmente presente sul posto siano essi stessi ben visibili agli automobilisti che con i loro veicoli procedono sul tratto di strada oggetto di rilevazione; e ciò in quanto lo scopo della norma è quello di creare un efficace dissuasore della velocità, che garantisca effettivamente la sicurezza stradale, e non, invece, determinare una sanzione a sorpresa per il guidatore incauto (Cass. Civ., 6407/2019).

2.9 Art. 143 C.d.S.

n° sentenza	15/23
n° di registro	669/22
Data sentenza	06/03/2023
Data deposito	06/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

È da ritenersi applicabile l'esimente della buona fede nel caso di ciclista che non si avveda che la pista ciclabile è terminata e prosegua il transito sul marciapiede pedonale, qualora il passaggio fra pista ciclabile e marciapiede sia tale da poter indurre in errore.

2.10 Art. 148 C.d.S.

n° sentenza	294/23
n° di registro	5685/22
Data sentenza	06/09/2023
Data deposito	06/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il segnale di intersezione sulle strade urbane non deve obbligatoriamente essere apposto, ma solo qualora ritenuto necessario. Nel caso di specie, pertanto, la mancata apposizione dello stesso non invalida la sanzione comminata.

2.11 Art. 149 C.d.S.

n° sentenza	14/23
n° di registro	497/22
Data sentenza	27/01/2023
Data deposito	03/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., è superata, ex art. 149 c. 1 C.d.S. dalla presunzione "*de facto*" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. Civ., 8051/2016).

2.12 Art. 152 C.d.S.

n° sentenza	57/23
n° di registro	87/23
Data sentenza	26/06/2023
Data deposito	25/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale di divieto di sosta in zona determinata deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l'ha imposta (nel caso di specie il cartello segnaletico di divieto di sosta non era predisposto in conformità all'art 5 c. 3 C.d.S., difettando l'autorizzazione da parte dell'autorità comunale).

2.13 Art. 154 C.d.S.

n° sentenza	6/23
n° di registro	3451/21
Data sentenza	13/01/2023
Data deposito	13/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

È stato affermato che “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell’incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli” (cfr. Cass. Civ., 2864/2020).

2.14 Art. 158 C.d.S.

n° sentenza	121/23
n° di registro	229/23
Data sentenza	21/12/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

2.15 Art. 164 C.d.S.

n° sentenza	172/23
n° di registro	4550/22
Data sentenza	07/06/2023
Data deposito	07/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il C.d.S. all'art. 56 c. 4, stabilisce che «i carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabili da autoveicolo di cui all'art. 54 c. 1 C.d.S., si considerano parti integranti di questi (...)» senza definire un minimo di ruote; pertanto, il carrello acquistato e montato sul veicolo per posizionare le biciclette ogni qualvolta il ricorrente intraprende un viaggio, viene analogicamente equiparato a carrello appendice.

2.16 Art. 165 C.d.S.

n° sentenza	9/23
n° di registro	113/22
Data sentenza	12/01/2023
Data deposito	26/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai sensi dell'art. 165 C.d.S., in caso di traino d'emergenza di altro veicolo, non è sufficiente effettuare l'operazione con un cavo di diametro consistente bensì, per renderlo chiaramente percepibile dagli altri utenti della strada, è necessario segnalarlo con un nastro di colore di alta visibilità. Diversamente, la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 165 C.d.S. dovrà essere confermata.

2.17 Art. 172 C.d.S.

n° sentenza	51/23
n° di registro	132/23
Data sentenza	08/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel caso di controllo contemporaneo a più autovetture e la fermata repentina dell'automobile oggetto di controllo, la sanzione irrogata per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza può essere annullato con formula dubitativa ai sensi dell'art. 7 c. 10 D.Lgs. 150/2011, in considerazione della possibilità che gli agenti non abbiano avuto una precisa percezione del fatto. (Nel caso di specie l'automobilista affermava di aver tolto la cintura dopo essere stato fermato e che, diversamente, si sarebbero attivati i segnali sonori interni all'automobile).

n° sentenza	289/22
n° di registro	2801/21
Data sentenza	15/11/2022
Data deposito	25/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Di recente, la Suprema Corte è tornata sul tema, con l’ordinanza n. 20230 del 31 luglio 2018, cambiando il proprio precedente orientamento e stabilendo che: «quando il veicolo è in fila nel traffico, anche se momentaneamente in arresto, il conducente deve comunque aver indossato le cinture, mentre ne è esentato durante la fermata. Infatti: quando il veicolo è in coda lungo la direttrice di marcia, a causa del traffico o per altro motivo, si realizza una situazione analoga a quella che si verifica in presenza di un semaforo indicante luce rossa; la “sosta”, in queste ipotesi, non esprime una condizione di stasi, ma semplicemente un momentaneo arresto dovuto a contingenze o ad esigenze di sicurezza della circolazione. Questa condizione, in altri termini, proprio in virtù della sua natura temporanea non solo non esclude la circolazione del veicolo, ma anzi la conferma».

2.18 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	101/23
n° di registro	634/22
Data sentenza	19/10/2023
Data deposito	19/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

L’art. 173 c. 2 C.d.S. laddove vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici mira a prevenire comportamenti che possono determinare la distrazione dalla guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa. Pertanto l’uso del cellulare è censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all’apparecchio stesso, ma anche l’impegno di una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, conseguenziale ritardo nell’azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

n° sentenza	20/23
n° di registro	137/20
Data sentenza	14/11/2023
Data deposito	14/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Anche nel caso in cui il conducente non stesse usando il telefono, ma lo stesse tenendo in mano per averlo recuperato perché era caduto sotto i piedi, sussiste comunque la violazione dell'art. 173 c. 2 C.d.S., in quanto le norme del C.d.S. sono tra l'altro atte a prevenire comportamenti che possono determinare la distrazione dalla guida e in particolare l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

2.19 Art. 176 C.d.S.

n° sentenza	40/23
n° di registro	207/22
Data sentenza	11/05/2023
Data deposito	11/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno e la Società Concessionaria Autostradale inerente alla violazione in oggetto che disciplina l'attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto, individua in 15 giorni dal passaggio al casello autostradale il termine entro cui l'utente della strada deve procedere al pagamento del pedaggio. Sulla base di questo presupposto la realizzazione della fattispecie e quindi l'accertamento della violazione avviene il giorno della scadenza del suddetto termine dal passaggio effettivo al casello.

2.20 Art. 179 C.d.S.

n° sentenza	22/23
n° di registro	121/22
Data sentenza	13/04/2023
Data deposito	13/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

È corretta la contestazione dell'art. 179 c. 2 C.d.S. al caso di multipresenza di conducenti, laddove uno di questi non inserisca la propria carta di conducente; tale ipotesi è infatti ben più grave di quella *ex art.* 19 l. 727/1978, la quale disciplina il caso in cui le carte di conducente risultano inserite, ma non nella fessura corretta del tachigrafo.

2.21 Art. 180 C.d.S.

n° sentenza	6/23
n° di registro	726/19
Data sentenza	23/02/2023
Data deposito	23/02/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Un cittadino dell'Unione Europea non può essere titolare contemporaneamente di due patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

2.22 Art. 182 C.d.S.

n° sentenza	74/23
n° di registro	645/22
Data sentenza	11/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

L'articolo 182 c. 4 C.d.S. non vieta espressamente di attraversare le strisce pedonali a bordo di una bicicletta. Dalla disposizione citata sembra facile concludere che per attraversare le strisce bisogna scendere dalla bicicletta solo in presenza di pedoni o in situazioni pericolose, ad esempio se le strisce sono sovraffollate e si potrebbero quindi intralciare i pedoni presenti.

2.23 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	26/23
n° di registro	2838/21
Data sentenza	01/02/2023
Data deposito	01/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata, in quanto il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale (...) verificare la presenza di altri elementi indiziari. Ciò in quanto le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" [secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo], variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione [nella specie, correttamente il giudice di merito aveva valorizzato quali elementi indiziari: le condizioni in cui l'imputato versava al momento dell'intervento degli operanti ("alito vinoso, occhi lucidi, andamento barcollante"); la condotta di guida assolutamente irregolare, consistita nell'imboccare una strada in senso contrario di marcia nonostante la sicura conoscenza dei luoghi (prossimi alla sua abitazione); l'addormentarsi al volante e il finire a sbattere contro una autovettura in sosta]. Così Cass. Pen., 18058/2022.

n° sentenza	13/23
n° di registro	134/19
Data sentenza	14/02/2023
Data deposito	23/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Come per gli strumenti per la rilevazione della velocità, anche per gli strumenti di misurazione del tasso alcolemico, il verbale di contravvenzione non deve riportare gli estremi del certificato relativo alla taratura periodica dell'apparecchio. L'omissione di tale indicazione, infatti, se la revisione periodica è stata effettuata, non può in alcun modo inficiare la correttezza dell'accertamento.

n° sentenza	3/23
n° di registro	573/21
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	10/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'art. 186 c. 2 C.d.S. prevede, come ipotesi astratta soggetta a sanzione, la condotta di colui che guida in stato di ebbrezza, mentre il comma 7 prevede la condotta di colui che, opportunamente invitato a sottoporvisi, rifiuta l'accertamento del tasso alcolemico. Non vi è alcun dubbio che le condotte previste dalle due ipotesi astratte siano diverse nel loro contenuto, sia fattuale che temporale, e che il comma 7, facendo salva l'ipotesi che il fatto costituisca più grave reato, richiami la norma del comma 2 solo quanto alle sanzioni, con la conseguenza che i due reati possono concorrere (cfr. Cass. Civ., 3745/2009).

n° sentenza	2/23
n° di registro	149/22
Data sentenza	07/02/2023
Data deposito	07/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Tione di Trento

Nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 c. 2, lettere b) e c) C.d.S., per esito positivo della messa alla prova, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve essere ridotta della metà (Corte Cost., 163/2022).

n° sentenza	38/23
n° di registro	1671/22
Data sentenza	01/02/2023
Data deposito	01/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ancora una volta sovvien l'insegnamento più recente della Suprema Corte la quale ha avuto modo di chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento,

dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro.

2.24 Art. 188 C.d.S

n° sentenza	6/23
n° di registro	113/22
Data sentenza	18/04/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

Se qualcuno ha parcheggiato l'auto in un posto riservato alle persone con disabilità senza avere il permesso speciale, non importa che vi abbia solamente effettuato una fermata e non vi abbia effettivamente sostato.

2.25 Art. 193 C.d.S.

n° sentenza	175/23
n° di registro	5845/22
Data sentenza	14/06/2023
Data deposito	14/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'autorizzazione all'utilizzo di una targa prova garantisce la copertura assicurativa del veicolo secondo gli artt. 1 e 2 del DPR 474/2001.

n° sentenza	72/23
n° di registro	431/22
Data sentenza	11/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Appare corretto applicare l'esimente della buona fede, rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in relazione alla violazione *ex art. 193 c. 2 C.d.S.*, laddove il veicolo fosse intestato al coniuge recentemente scomparso e, a causa dello stato emotivo del lutto, venisse sottovalutata la circostanza che il veicolo non fosse sotto copertura assicurativa.

2.26 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	220/23
n° di registro	486/22
Data sentenza	10/05/2023
Data deposito	29/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel caso di locazione di veicolo senza conducente, l'immediata identificazione del soggetto alla guida, ai fini della contestazione per la violazione al Codice della Strada, non è possibile, perché l'iscrizione al PRA del veicolo riconduce inevitabilmente al solo proprietario. Spetta pertanto al locatore l'onere di comunicare e rendere tempestivamente noti all'ente creditore i dati del locatario/conducente del veicolo, nonché effettivo trasgressore dell'infrazione contestata.

n° sentenza	245/23
n° di registro	4128/22
Data sentenza	08/03/2023
Data deposito	12/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'unica forma di responsabilità nelle ipotesi di noleggi di autovettura senza conducente, è quella nascente dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Il proprietario, che abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere tenuto estraneo da ogni responsabilità, non avendo la materiale disponibilità del mezzo e ciò anche in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra l'art. 196 C.d.S. c. 1 e l'art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni.

n° sentenza	32/23
n° di registro	693/19
Data sentenza	05/05/2023
Data deposito	08/05/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Poiché le persone fisiche che hanno apposto fisicamente i manifesti non sono state trovate/identificate, la persona giuridica è responsabile della violazione ai sensi dell'articolo 196 c. 3 C.d.S., poiché l'azione di protesta è stata da questa organizzata, preannunciata e rivendicata (caso relativo a sanzioni amministrative).

n° sentenza	12/23
n° di registro	326/22
Data sentenza	07/02/2023
Data deposito	07/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La carenza della qualifica di obbligato in solido, sotto un profilo interpretativo dell'art. 196 C.d.S., va sollevata proponendo, avverso i verbali di contestazione, opposizione ai sensi e nelle forme della l. 689/1981 e del D.Lgs. 150/2011.

n° sentenza	167/23
n° di registro	1622/22
Data sentenza	17/03/2023
Data deposito	12/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza, seppur non unanime bensì maggioritaria, ritiene che “in tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo”. (Cass. Civ., ord. 10833/2020).

n° sentenza	190/23
n° di registro	852/22
Data sentenza	28/03/2023
Data deposito	03/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ritiene questo Giudice di doversi conformare all'interpretazione offerta, dalla Suprema Corte di Cassazione, alla norma di cui all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta, secondo la quale "l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 c. 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (cfr. Cass. Civ., 10833/2020).

n° sentenza	366/23
n° di registro	2042/23
Data sentenza	07/12/2023
Data deposito	18/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

"L'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 c. 1 ed art. 84 del C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (cfr. Cass. Civ., 10833/2020).

2.27 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	30/23
n° di registro	4329/22
Data sentenza	01/02/2023
Data deposito	01/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 201 c. 4 C.d.S. le spese di accertamento e di notificazione del verbale sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria. (Nel caso di specie, il verbale non poteva essere notificato per pec, essendo il mezzo intestato allo studio associato e non ai singoli professionisti ivi operanti).

n° sentenza	67/23
n° di registro	3422/21
Data sentenza	01/03/2023
Data deposito	01/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 200 C.d.S. introduce il generale principio secondo cui l'infrazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Tuttavia, qualora risulti impossibile procedere alla contestazione immediata, lo stesso C.d.S. (art. 201) ne consente la contestazione differita, notificando al trasgressore il relativo verbale entro 90 giorni dall'accertamento, con contestuale indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

n° sentenza	171/23
n° di registro	3368/22
Data sentenza	31/05/2023
Data deposito	31/05/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La circostanza che gli organi addetti al controllo accertino la violazione amministrativa relativa al Codice della Strada solo dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche giustifica la mancata contestazione immediata.

n° sentenza	412/23
n° di registro	950/23
Data sentenza	12/12/2023
Data deposito	12/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 201 C.d.S. stabilisce che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ex art. 200 C.d.S., il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve entro 90 giorni dall'accertamento essere notificato all'effettivo trasgressore. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio secondo il quale la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata, costituendo elemento di legittimità del procedimento.

n° sentenza	8/23
n° di registro	85/22
Data sentenza	08/03/2023
Data deposito	08/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 141. 689/1981 va interpretata nel senso che la contestazione dell'illecito, se possibile, deve essere immediata mentre invece la contestazione differita può ritenersi legittima solo in presenza di tutte quelle condizioni in cui la certezza dell'illecito si concretizza in un momento successivo al fatto o in conseguenza di accertamenti complessi e quindi non possibili nell'immediatezza.

n° sentenza	36/23
n° di registro	292 /23
Data sentenza	08/11/2023
Data deposito	08/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Quando essa sia possibile, e al di fuori dei casi di cui all'art. 201 c. 1bis C.d.S., la contestazione immediata della violazione delle norme del codice stradale prevista dall'art. 200 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e quindi la sua omissione costituisce una violazione di legge che rende

illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cass. Civ., 4010/2000).

In materia di violazione delle norme del Codice della Strada, l'omessa contestazione immediata o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, ma la sanzione non si estende all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell'operazione dell'accertamento della violazione, ossia la contestazione, verbalizzazione e consegna di copia del verbale al trasgressore; di conseguenza, la contestazione può avvenire anche in forma orale, ma deve essere immediata (Cass. Civ., 14668/2008).

n° sentenza	35/23
n° di registro	704/21
Data sentenza	11/05/2023
Data deposito	11/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In tema di violazioni del Codice della Strada, nello stabilire il diritto del trasgressore ad avere copia del verbale (articolo 200 c. 3 C.d.S.), la legge non contempla l'obbligo d'indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile la consegna di essa *brevi manu*, essendo prescritto l'obbligo di consegna "immediata" (comma 4) solo a favore dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore; è invece prescritta solamente l'indicazione a verbale dei "motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" (articolo 201 c. 1 C.d.S.).

n° sentenza	52/23
n° di registro	586/21
Data sentenza	25/05/2023
Data deposito	25/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In tema di violazioni del Codice della Strada, la formula "non contestato per motivi di sicurezza della circolazione" non rappresenta una mera frase ciclostilata e di stile, bensì una motivazione sufficiente a giustificare la non immediata contestazione.

n° sentenza	18/23
n° di registro	4/23
Data sentenza	19/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Il decorso del termine previsto dall'art. 201 C.d.S. per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni previste dal Codice della Strada deve essere valutata caso per caso e temperata con tutte le circostanze peculiari del caso concreto tenendo anche conto dell'elemento soggettivo del mancato rispetto del termine previsto per la notifica dell'atto. L'attività (successiva all'accertamento della trasgressione) di identificazione del trasgressore e (essendo quest'ultimo un minore) del soggetto obbligato in sua vece giustifica la notifica oltre i termini previsti dall'art. 201 C.d.S.

n° sentenza	136/23
n° di registro	2524/22
Data sentenza	29/03/2023
Data deposito	29/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno evidenziato come “l’indicazione nel verbale di contestazione notificato di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione” (Cass. Civ., 18156/2017).

n° sentenza	361/23
n° di registro	2096/23
Data sentenza	19/12/2023
Data deposito	20/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il disposto dell'art 201 C.d.S. stabilisce che, laddove non sia possibile la contestazione immediata della violazione stradale, essa deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificata all'effettivo trasgressore; statuisce altresì che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

2.28 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	182/21
Data sentenza	19/07/2023
Data deposito	19/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In materia di violazioni al Codice della Strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore, anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204*bis* C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento.

n° sentenza	3/23
n° di registro	50/21
Data sentenza	23/02/2023
Data deposito	23/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Poiché gli artt. 26 e 46 l. 298/1974 contengono espresso richiamo all'art. 207 C.d.S. per quanto concerne il fermo amministrativo, anche l'art. 202 C.d.S. va considerato complementare ed applicabile; pertanto il trasgressore deve essere ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta.

2.29 Art. 204 C.d.S. - Art. 204*bis* C.d.S.

n° sentenza	113/23
n° di registro	2812/22
n° di registro PM	<nd>
Data sentenza	05/04/2023
Data deposito	05/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 204 C.d.S., il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2.30 Art. 214 C.d.S.

n° sentenza	102/23
n° di registro	241/23
Data sentenza	13/11/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Si può definire come “errore inevitabile di diritto” l’errata convinzione, del cittadino straniero con scarsa conoscenza della lingua italiana, di poter circolare con il suo veicolo, se questi appaia del tutto in buona fede circa l’errata convinzione che nessun fermo amministrativo gravava sul suo veicolo.

2.31 Art. 218 C.d.S.

n° sentenza	76/23
n° di registro	1984/22
Data sentenza	15/03/2023
Data deposito	15/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di violazioni del Codice della Strada, la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 218 c. 6 C.d.S. si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l’efficacia. (Così Cass. Civ., 23457/2011, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile l’illecito amministrativo di cui all’articolo 218 c. 6 C.d.S. nei confronti di un soggetto che, in seguito alla contestazione in quella stessa giornata dell’infrazione di cui all’art. 186 C.d.S., circolava senza patente in quanto ritirata dagli agenti, in occasione della precedente contestazione).

n° sentenza	24/23
n° di registro	39/23
Data sentenza	05/12/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

In caso di illecito amministrativo che imponga il ritiro della patente e ciò non avvenga immediatamente, l'amministrazione ha 5 anni di tempo per imporre un provvedimento aggiuntivo.

2.32 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	5/23
n° di registro	438/22
Data sentenza	08/02/2023
Data deposito	08/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il provvedimento commissariale di sospensione della patente *ex art. 223 C.d.S.*, a differenza della sospensione della patente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, ha natura cautelare e non sanzionatoria e risponde all'esigenza di evitare che un soggetto dedito all'assunzione di alcool continui a circolare, con evidente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Il ricorso proponibile dinanzi al Giudice di Pace in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cautelare e non anche la verifica dell'esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale (cfr. Cass. Civ., 12898/2010).

n° sentenza	33/23
n° di registro	145/21
Data sentenza	12/10/2023
Data deposito	12/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il provvedimento emesso dall'amministrazione convenuta *ex art. 223 C.d.S.* ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti; diversa natura ha invece la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in seguito all'accertamento del reato (Cass. Civ., 18617/2006).

n° sentenza	29/23
n° di registro	82/23
Data sentenza	13/07/2023
Data deposito	13/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a mantenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri.

n° sentenza	58/23
n° di registro	625/21
Data sentenza	20/04/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 186 e 223 C.d.S., non è una sanzione, ma una misura provvisoria a contenuto cautelare, volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione. Si è in presenza di un atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito all'Autorità Amministrativa solo di accertare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati dall'art. 223 del C.d.S.

n° sentenza	31/23
n° di registro	111/21
Data sentenza	09/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223 c. 1 (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente Ufficio della direzione generale della M.T.C.), o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente Ufficio della direzione generale della M.T.C. (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento (Cass. Civ., SS.UU., 13226/2007).

n° sentenza	52/23
n° di registro	363/23
Data sentenza	29/09/2023
Data deposito	29/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 186 c. 2 e 223 c. 1 del C.d.S. non è una sanzione ma una misura provvisoria a contenuto cautelare volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione.

n° sentenza	53/23
n° di registro	120/23
Data sentenza	08/06/2023
Data deposito	19/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'archiviazione del procedimento penale per guida in stato di ebbrezza fa venire meno con efficacia *ex nunc* la misura cautelare della sospensione della patente disposta ai sensi dell'art. 223 C.d.S.

n° sentenza	317/23
n° di registro	<nd>
Data sentenza	30/03/2023
Data deposito	08/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'ordinanza di sospensione della patente emessa dalla Prefettura in fase preliminare, prima che un reato sia stato accertato in sede penale, costituisce atto cautelare dovuto (Cass. Civ., 18617/2006). In particolare, “la finalità del provvedimento è quella di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo alla collettività” (Cass. Civ., 1799/2021).

n° sentenza	10/23
n° di registro	2840/22
Data sentenza	16/01/2023
Data deposito	16/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

“Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri. Se, pertanto, è da escludere che il provvedimento di sospensione non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223 medesimo, è d'altro canto necessario che esso intervenga entro un tempo ragionevole dall'accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria” (cfr. Cass. Civ., 7731/2009).

2.33 Art. 224 C.d.S.

n° sentenza	28/23
n° di registro	581/22
Data sentenza	11/07/2023
Data deposito	24/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La revoca della patente di guida, disposta dal giudice penale a carico del conducente in stato di ebbrezza, decorre dalla data di notifica del provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa dopo che la sentenza penale di condanna sia passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. 13508/2019). Dal periodo di durata complessiva della revoca deve essere scomputato il periodo di sospensione della patente, già scontato in quanto applicato in via cautelare dall'organo amministrativo.

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Illeciti contenuti in leggi speciali

3.1.1 Illeciti in materia di obbligo vaccinale

n° sentenza	17/23
n° di registro	2/23
Data sentenza	03/04/2023
Data deposito	27/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In caso di opposizione alla sanzione di cui all'art. 4^{sexies} D.L. 44/2021 per inosservanza dell'obbligo vaccinale Covid 19, restando ferma la competenza del Giudice di Pace, la legittimazione passiva sorge in capo all'ente deputato alla riscossione. Il ricorso avverso qualunque altro soggetto deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

n° sentenza	37/23
n° di registro	1131/22
Data sentenza	04/05/2023
Data deposito	18/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La sanzione amministrativa per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale del minore deve essere annullata, non sussistendo l'elemento soggettivo della violazione, se lo stato di salute del minore giustifica la richiesta iniziale dei genitori di effettuare accertamenti e ricevere maggiori informazioni; ciò anche se a seguito di detti accertamenti, secondo i protocolli medici dell'Autorità Sanitaria, lo stato di salute non risulta tale da comportare l'esonero dal piano vaccinale.

n° sentenza	17/23
n° di registro	113/22
Data sentenza	19/12/2023
Data deposito	19/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Tione di Trento

L'interruzione del ciclo vaccinale obbligatorio, a seguito di gravi reazioni manifestate dal figlio in occasione della sottoposizione al primo ciclo di vaccinazioni, non è sanzionabile, operando l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. 689/1981 (art. 54 c.p.), quantomeno sotto il profilo putativo (art. 59 c. 4 c.p.) di cui all'art. 3 (Cass. Civ., 4710/1985).

n° sentenza	57/22
n° di registro	1046/21
Data sentenza	28/02/2022
Data deposito	27/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non è costituzionalmente irragionevole introdurre l'obbligo vaccinale, quando ciò sia utile a tutelare la salute della collettività.

n° sentenza 130/23
n° di registro 42/23
Data sentenza 28/03/2023
Data deposito 28/03/2023
Lingua di deposito italiano
Ufficio di Trento

Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, della Corte Costituzionale, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno di trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».

Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75/1992).

3.1.2 Illeciti specifici pandemia COVID-19

n° sentenza	5/23
n° di registro	639/22
Data sentenza	11/01/2023
Data deposito	11/01/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

In caso di emergenza epidemiologica la salute della collettività prevale sulle libertà dei singoli. L'indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non viola in alcun modo il diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo.

n° sentenza	9/23
n° di registro	210/22
Data sentenza	11/01/2023
Data deposito	11/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le prescrizioni imposte durante il regime pandemico da Sars-CoV-2 relative all'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie non possono essere considerate alla stregua di un trattamento sanitario obbligatorio e sono conformi a quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione che subordina le esigenze individuali al rispetto di un superiore interesse, i.e. quello della tutela collettiva della salute, il quale, nel necessario bilanciamento tra i due, risulta prevalente.

n° sentenza	23/23
n° di registro	421/21
Data sentenza	13/04/2023
Data deposito	13/04/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Con il termine “isolamento” - ai fini della deroga all’obbligo della mascherina - non si intende una distanza interpersonale, bensì che non vi sia altra persona all’aperto in quel momento e che non vi sia neppure il rischio di incontrare un’altra persona (nel caso in esame l’interessato si trovava nel centro della città e parlava con un amico durante una manifestazione di massa senza proteggersi le vie respiratorie).

n° sentenza	24/23
n° di registro	533/21
Data sentenza	13/04/2023
Data deposito	13/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Alla violazione di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 4 D.L. 19/2020 e della Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4/2020 (“non utilizzava le protezioni delle vie respiratorie, nel caso in cui non si possa mantenere la prevista distanza da altre persona”) può essere applicata la regola in tema di violazioni del Codice della Strada, secondo cui l’omessa contestazione immediata (ove possibile), o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, ma quest’ultima non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione, nel verbale, dei motivi della mancata consegna immediata dello stesso.

n° sentenza	36/23
n° di registro	619/22
Data sentenza	11/05/2023
Data deposito	11/05/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Se non è prevista una sanzione minima per la violazione del C.d.S., il verbale di accertamento non può essere considerato un titolo esecutivo. Entro dieci giorni il protocollo dovrà essere inviato al commissariato governativo, che emetterà poi l'ingiunzione di pagamento, che potrà essere impugnata in tribunale entro i termini di legge.

n° sentenza	1/23
n° di registro	200/21
Data sentenza	09/02/2023
Data deposito	09/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di restrizioni al diritto alla circolazione durante la pandemia da COVID-19, anche in ossequio al diritto fondamentale alla bigenitorialità, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, sì che è illegittima e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione adottata ai sensi del D.L. 19/2020.

n° sentenza	11/23
n° di registro	734/22
Data sentenza	17/02/2023
Data deposito	17/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il diritto alla salute, che è certamente l'unico tra i diritti costituzionali ad essere espressamente qualificato come "fondamentale", è riconosciuto in dottrina quale principale diritto sociale della Costituzione repubblicana, poiché è presupposto per il pieno e libero esercizio di ogni altra libertà. Esso presenta due aspetti: una dimensione individuale, inquadrabile come diritto all'integrità psico-fisica del soggetto; ed una dimensione collettiva, che consente l'imposizione di vincoli alle scelte individuali considerate potenzialmente inidonee alla salvaguardia della salute come bene comune indivisibile.

n° sentenza	17/23
n° di registro	571/21
Data sentenza	02/02/2023
Data deposito	10/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Un incontro dal carattere conviviale, se finalizzato ad esigenze lavorative, risulta essere giustificato ai fini della disciplina delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19. (Nel caso di specie, venivano sanzionati i partecipanti a un pranzo tenutosi nel giardino di casa del titolare di un pubblico esercizio e la sanzione veniva annullata per il carattere lavorativo dell'incontro).

n° sentenza	38/23
n° di registro	123/23
Data sentenza	18/05/2023
Data deposito	15/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Anche con riferimento alla normativa che disciplina l'emergenza sanitaria, si applica il trattamento più favorevole al trasgressore, in applicazione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva".

n° sentenza	46/23
n° di registro	221/23
Data sentenza	01/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La normativa che ha determinato delle restrizioni alla libera circolazione delle persone nel periodo di emergenza pandemica deve essere applicata tenuto conto anche delle situazioni particolari dei casi concreti al fine di valutare il rischio derivante dal comportamento vietato, con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure in rapporto al rischio effettivamente presente e al rischio di aggravare le condizioni di salute di natura diversa della singola persona. (Nel caso di specie veniva annullata la sanzione per la violazione del divieto di utilizzo dei mezzi pubblici alle persone non munite di certificazione irrogata alla madre non dotata di mezzo proprio che ha utilizzato il mezzo pubblico per accompagnare il figlio di 9 anni con problemi di deambulazione).

n° sentenza	1/23
n° di registro	103/22
Data sentenza	17/01/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

Il diritto alla salute di cui all'articolo 32 Cost. è l'unico diritto espressamente definito dalla Costituzione come diritto fondamentale per il suo stretto legame con il diritto alla vita. Il diritto alla vita è l'unico diritto che possa dirsi assoluto e la legislazione dell'emergenza sanitaria mira a tutelare il diritto alla salute, e quindi anche il diritto alla vita, a tutti i livelli.

3.1.3 Illeciti in materia di giochi e scommesse

n° sentenza	53/23
n° di registro	111/17
Data sentenza	20/04/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

È legittimo il limite distanziale, comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino ad una distanza, inferiore a quella determinata, dai luoghi sensibili, in quanto si tratta di mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della c.d. ludopatia. Si è di fronte ad una misura che realizza la finalità delle norme dettate in materia, atteso che essa consente di salvaguardare, attraverso la riduzione delle occasioni di gioco, fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni.

3.1.4 Illeciti in materia di mediazione

n° sentenza	40/23
n° di registro	316/22
Data sentenza	05/06/2023
Data deposito	09/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'attività di *property manager* diverge dall'attività sia del mediatore in senso stretto che dell'agente munito di mandato a titolo oneroso; trattandosi piuttosto dell'ambito dei servizi turistici extralberghieri, non è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 l. 39/1989 (nel caso di specie il soggetto riceveva dal proprietario di immobili mandato alla pubblicizzazione nel proprio nome, in qualità di *host*, dell'immobile su siti quali booking.com, AirBnB.com o simili e di gestione, sempre per il tramite dette piattaforme, delle prenotazioni degli immobili, servizio ritiro chiavi, pulizia etc.).

3.1.5 Illeciti in materia di autotrasporto

n° sentenza	25/23
n° di registro	148/23
Data sentenza	05/12/2023
Data deposito	05/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art. 46 della l. 298/1974, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione.

3.1.6 Illeciti in materia di assegni bancari

n° sentenza	24/23
n° di registro	687/22
Data sentenza	30/05/2023
Data deposito	24/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il correntista che, a seguito di chiusura di un conto corrente bancario e apertura di uno nuovo, non essendo stato adeguatamente informato dall'istituto di credito sull'impossibilità di utilizzare il vecchio libretto degli assegni in quanto collegato al precedente conto corrente, ne faccia uso, non è punibile ai sensi dell'art. 5 l. 386/1990.

n° sentenza	30/22
n° di registro	109/22
Data sentenza	13/12/2022
Data deposito	15/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

“Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi la data di emissione, si assume la responsabilità dell’eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario e pertanto risponde dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 2 della l. 386/1990 (come sostituito dall’art. 28 D.Lgs. 507/1999) se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia l’autorizzazione del trattario” (Cass. Civ., 14322/2007). (Nel caso di specie l’assegno veniva emesso con funzione di garanzia alla stipula di un contratto preliminare di compravendita e al momento dell’incasso risultava privo dell’autorizzazione della banca trattaria).

n° sentenza	64/23
n° di registro	85/23
Data sentenza	06/07/2023
Data deposito	28/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L’emissione di assegni bancari senza l’autorizzazione del trattario, condotta sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 1 l. 386/1990 e ss. mm., non è punibile se il fatto addebitato è stato commesso in buona fede e risulta evidente l’errore - facilmente riconoscibile dalla banca - non trattandosi di comportamento diretto a violare la pubblica fede.

Nel caso di specie veniva emesso un assegno riferito a un conto corrente estinto ma a seguito di indicazioni ricevute dalla banca che, non più attuali, hanno indotto in errore il correntista.

4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche

n° sentenza	24/23
n° di registro	2558/22
Data sentenza	31/01/2023
Data deposito	31/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Dispone l'art. 14 l. 689/1984 che “quando è possibile” la violazione deve essere contestata immediatamente. Ai sensi dell'art 13 della citata legge, inoltre, gli organi addetti al controllo possono per l'accertamento delle violazioni di propria competenza assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi e a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria. Conseguentemente, è legittima la condotta degli agenti che per identificare il soggetto ai fini di procedere con l'accertamento della violazione, hanno visionato filmati e fotografie effettuate dalle stesse forze dell'ordine a ciò preposte.

n° sentenza	174/23
n° di registro	3645/22
Data sentenza	07/06/2023
Data deposito	07/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità «l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio (...) e da ciò discende che non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse (...) nel merito della pretesa sanzionatoria».

n° sentenza	202/23
n° di registro	4594/22
Data sentenza	22/06/2023
Data deposito	22/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È invalida la notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza presso l'Ufficio postale, avvenuta presso l'indirizzo di residenza del destinatario, dove però quest'ultimo, all'epoca dell'avvio del procedimento di notifica, non risultava più residente.

n° sentenza	234/23
n° di registro	4121/22
Data sentenza	25/01/2023
Data deposito	11/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'opposizione al verbale di contestazione è limitata ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione.

n° sentenza	362/23
n° di registro	5623/22
Data sentenza	08/11/2023
Data deposito	08/11/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per il notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'Ufficio postale per la spedizione. Le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, debbono coordinarsi con l'interesse del notificante.

n° sentenza	367/23
n° di registro	5570/22
Data sentenza	15/11/2023
Data deposito	15/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo costante giurisprudenza in tema di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria da violazione del C.d.S., anche se la parte contesti la nullità o l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni del C.d.S. e deduca che la cartella rappresenta il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, la relativa opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, entro il termine perentorio di 30 giorni.

n° sentenza	392/23
n° di registro	4946/22
Data sentenza	29/11/2023
Data deposito	29/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

É irrilevante la circostanza che la notificazione del verbale si sia perfezionata per compiuta giacenza, quando il tentativo di consegna del plico è avvenuto presso un indirizzo dove la ricorrente non era più residente.

n° sentenza	41/23
n° di registro	360/23
Data sentenza	06/12/2023
Data deposito	06/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Quando il rilievo della velocità di un veicolo viene eseguito a mezzo di dispositivo elettronico nella disponibilità della P.A. che consente di accertare immediatamente l'avvenuta infrazione dell'art. 142 C.d.S., l'unica attività d'indagine necessaria all'accertamento consiste nell'esame del fotogramma registrato dallo stesso apparecchio, con la conseguenza che il *dies a quo* da cui computare i termini ex art. 201 C.d.S., per la notificazione del verbale opposto, coincide con il momento della rilevazione strumentale della violazione.

n° sentenza	39/23
n° di registro	252/21
Data sentenza	05/06/2023
Data deposito	06/06/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine e del foro competente per l'impugnazione, previsti dall'art. 3 c. 4 l. 241/1990, non inficia la validità dell'atto, ma comporta il riconoscimento in sede processuale della scusabilità dell'errore eventualmente commesso dal ricorrente.

n° sentenza	50/23
n° di registro	478/22
Data sentenza	12/06/2023
Data deposito	12/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'irregolarità della notifica del provvedimento sottostante alla cartella di pagamento inficia tutti gli atti successivi della riscossione.

n° sentenza	19/23
n° di registro	321/19
Data sentenza	19/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

La mancata indicazione nell'atto amministrativo (verbale di contestazione di infrazione del Codice della Strada) del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non determina la nullità dell'atto.

n° sentenza	21/23
n° di registro	617/22
Data sentenza	14/02/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il verbale di trasgressione non può essere direttamente impugnato dall'interessato ai sensi della l. 689/1981, art. 22, trattandosi di un atto di carattere procedimentale. L'opposizione è consentita solo avverso l'ordinanza-ingiunzione (Nel caso di specie è stata dichiarata inammissibile l'opposizione avverso il verbale di trasgressione relativo alla violazione del regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti).

n° sentenza	44/23
n° di registro	191/22
Data sentenza	21/07/2023
Data deposito	21/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

I vizi della notifica del provvedimento amministrativo (nel caso di specie, del provvedimento di revisione della patente di guida) rilevano sull'efficacia dello stesso e non sulla sua validità, quindi in caso di nullità della notificazione il provvedimento è valido, ma non efficace, cioè non è in grado di produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario (Cons. Stato, 345/2018; Cons. Stato, 283/2016; Cons. Stato, 2849/2012; Cons. Stato, 4124/2011). L'inefficacia del provvedimento determina, poi, il differimento della decorrenza del termine di impugnazione al momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza, potendo questi, da quel momento, proporre i rimedi, anche giurisdizionali, preclusi dall'ignoranza, non imputabile, dell'esistenza di un provvedimento per sé sfavorevole (Cons. Stato, 345/2018; Cons. Stato, 2650/2015).

n° sentenza	5/23
n° di registro	803/22
Data sentenza	12/01/2023
Data deposito	26/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa di ricorso in opposizione non comporta la nullità dell'eventuale ordinanza-ingiunzione emessa avverso il ricorrente. L'Autorità procedente, però, nell'adottare l'ordinanza-ingiunzione è tenuta a motivare le ragioni per la quale non ritiene di accogliere l'opposizione amministrativa, perché diversamente si svuoterebbe di contenuto il procedimento amministrativo previsto dalla l. 689/1981.

(Per tale ragione, il provvedimento - nel caso di specie un'ordinanza che sanzionava lo spostamento fra regioni vietato dalla disciplina emergenziale - è stato annullato).

n° sentenza	5/23
n° di registro	138/22
Data sentenza	20/06/2023
Data deposito	29/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Tione di Trento

L'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del Codice della Strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. 150/2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. Civ., SS.UU., 10261/2018).

n° sentenza	31/22
n° di registro	2939/21
Data sentenza	21/02/2022
Data deposito	28/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La dedotta eccezione di mancanza della firma autografa del verbalizzante e/o della firma digitalizzata va disattesa alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Civile (5754/2023) che ha statuito come «il verbale redatto con sistema meccanizzato è parificato per legge all’originale o alla copia autentica, sicché è irrilevante l’eventuale mancata attestazione di conformità all’originale dell’atto notificato».

n° sentenza	131/23
n° di registro	62/23
Data sentenza	28/03/2023
Data deposito	28/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “l’omessa indicazione, nell’atto impositivo, delle informazioni relative all’autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l’invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall’art. 184*bis* c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153 c. 2 c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali” (cfr. Cass. Civ., ord. 17237/2021).

n° sentenza	133/23
n° di registro	3663/22
Data sentenza	28/03/2023
Data deposito	28/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 C.d.S. avverso il verbale di accertamento, non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa (cfr. Cass. Civ., 21146/2019).

n° sentenza	136/23
n° di registro	2524/22
Data sentenza	29/03/2023
Data deposito	29/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Da ciò si evince a fortiori che la mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito una tempestiva ed immediata notifica dell'accertamento rende viziato il verbale, e quindi nullo, potendo a tal riguardo il giudice sindacarne la legittimità. Infatti, affinché la contestazione differita dell'infrazione e la sua conseguente sanzione siano legittime, è necessario che la P.A. la giustifichi (circostanza questa non verificatasi nel caso di specie).

n° sentenza	235/22
n° di registro	936/21
Data sentenza	25/10/2022
Data deposito	27/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il quarto comma dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 prescrive che: «entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2...». Nel caso di specie la ricorrente è stata tuttavia convocata dopo circa diciotto mesi e, dunque, l'ordinanza pare illegittima, sia pure parzialmente giustificata dall'emergenza Covid, anche perché la tempestività e l'efficacia dissuasiva delle sanzioni e della norma interverrebbero in un contesto di vita diverso, cioè quando l'interessato potrebbe aver già corretto le sue devianze, le sue condizioni di vita, le sue abitudini.

n° sentenza	242/22
n° di registro	2427/21
Data sentenza	27/10/2022
Data deposito	31/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 75 c. 4 D.P.R. 309/1990 testualmente recita: "...entro il termine di 40 giorni... adotta apposita ordinanza...".

Il termine non è perentorio, non prescrivendo la norma le conseguenze per l'inosservanza di esso. Tuttavia, un ritardo di tre anni pare contrario alla *ratio* della norma e all'interesse del medesimo ricorrente.

n° sentenza	22/23
n° di registro	47/23
Data sentenza	14/11/2023
Data deposito	14/11/2023
Lingua di deposito:	tedesco
Ufficio di	Vipiteno

L'articolo 11 della Convenzione di Strasburgo, che disciplina la notificazione di atti amministrativi all'estero, stabilisce chiaramente che la notificazione per posta è valida solo con il consenso dei Paesi di residenza del destinatario (nel caso di specie, la Germania ha deciso di opporsi alla notificazione a mezzo posta e non ha ancora firmato la Convenzione di Strasburgo, pertanto la notificazione a mezzo posta è da considerarsi nulla).

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

n° sentenza	16/22
n° di registro	130/22
Data sentenza	03/01/2023
Data deposito	05/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

I ricorsi avverso le cartelle di pagamento per debiti erariali rientrano nella giurisdizione tributaria e la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.

n° sentenza	2/23
n° di registro	1620/21
Data sentenza	17/01/2023
Data deposito	17/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Ai sensi dell'art. 46 l. 298/1974 (autotrasporto), l'impugnativa del verbale di contestazione con sanzione pecuniaria per l'esecuzione senza licenza o autorizzazione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, va proposta con ricorso al Prefetto. Tuttavia, il Giudice di Pace può conoscere l'opposizione alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo.

n° sentenza	1/23
n° di registro	265/22
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di violazioni al Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie e, pertanto, non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della misura accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.

n° sentenza	44/23
n° di registro	21/21
Data sentenza	04/07/2023
Data deposito	13/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nessun dubbio sussiste che la sanzione amministrativa *de qua* vada applicata e che la competenza all'irrogazione della stessa all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato vada individuata, ai sensi dell'articolo 224 c. 3 C.d.S., in capo al Prefetto (Cass. Civ., 40069/2015).

n° sentenza	30/23
n° di registro	850/22
Data sentenza	12/05/2023
Data deposito	12/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale (Cass. Civ., 52138/2019).

n° sentenza	166/23
n° di registro	3986/22
Data sentenza	12/04/2023
Data deposito	12/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che mentre in caso di contestazione nel merito dei tributi la competenza è del giudice tributario, così come pure con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella, quali ad esempio l'avvenuto pagamento della relativa tassa, in caso di impugnazione di un atto successivo alla cartella di pagamento, quale ad esempio un'intimazione di pagamento, la competenza spetta al giudice ordinario (Cass. Civ., SS.UU., 1394/2022).

n° sentenza	186/23
n° di registro	3100/21
Data sentenza	28/04/2023
Data deposito	29/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sentenza 11177/2018), hanno chiarito come “la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace *ex art. 6 D.Lgs. 150/2011*, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è competenza per materia, ed in alcune ipotesi con limite di valore; che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace *ex art. 7 D.Lgs. 150/2011* relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia”.

n° sentenza	316/22
n° di registro	3523/21
Data sentenza	22/11/2022
Data deposito	29/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza più accreditata della Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha ribadito che: “è ammissibile l’impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contestazione per violazione dell’art. 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (autotrasporto) con conseguenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti, il testo di tale articolo, come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 - titolo III riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, art. 18, c. 2, stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al «fermo», le norme di cui al capo I sezione II del titolo VI C.d.S. che, all’art. 214, comma quarto, prevede il ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell’art. 205 C.d.S.” (vedi Cass. Civ., 17028/2007).

5.2 Introduzione e istruzione della causa

5.2.1 Questioni generali/Preclusioni

n° sentenza	19/23
n° di registro	570/21
Data sentenza	08/06/2023
Data deposito	08/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il deposito degli atti dinanzi agli uffici del giudice di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata *online* ai *server* delle Poste Italiane non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione. Di conseguenza, la costituzione di parte resistente a mezzo pec è inammissibile e la documentazione allegata dal resistente non può esser presa in considerazione (Cass. Civ., 20575/2020).

n° sentenza	31/23
n° di registro	158/22
Data sentenza	16/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel giudizio di opposizione, come previsto dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito di altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.

n° sentenza	13/23
n° di registro	377/19
Data sentenza	14/03/2023
Data deposito	14/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Anche il deposito degli atti dinanzi agli uffici del giudice di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata *online* ai *server* delle Poste Italiane non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cass. Civ., 20575/2020).

n° sentenza	26/23
n° di registro	17/22
Data sentenza	11/04/2023
Data deposito	11/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Ai sensi dell'art. 125 c.p.c., la sottoscrizione dell'atto è ritenuta elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza dell'atto e non soltanto la sua nullità, insanabile e rilevabile anche *ex officio* in qualsiasi stato e grado del processo data la sua attinenza alla costituzione del rapporto processuale (caso in cui la parte resistente si era costituita mediante deposito di fotocopia della memoria difensiva).

n° sentenza	54/23
n° di registro	779/22
Data sentenza	10/10/2023
Data deposito	10/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

La parte resistente costituita tardivamente deve considerarsi decaduta dalla produzione documentale *ex art.* 416 c.p.c., applicabile alle opposizioni a sanzione amministrativa *ex artt.* 6 e 7 D. Lgs. 150/2011.

n° sentenza	137/23
n° di registro	106/23
Data sentenza	05/04/2023
Data deposito	05/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art 7 c. 3 D.Lgs. 150/2011 stabilisce che “il ricorso è proposto a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento”.

(Nel caso di specie la notifica si è compiuta in data 10.12.2022 e il deposito del ricorso è avvenuto in data 11.1.2023: il ricorso, che risultava depositato oltre i trenta giorni, veniva dichiarato inammissibile).

5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	103/23
n° di registro	203/22
Data sentenza	28/03/2023
Data deposito	28/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo costante giurisprudenza (v. Cass. Civ., 9056/2001; Cass. Civ., 6097/2001) i partecipanti ad una manifestazione pubblica non devono essere edotti del fatto che la zona è videosorvegliata o che sarebbero state eseguite delle riprese. L'unico limite rimane la non diffusione o pubblicazione delle foto senza il consenso della persona ripresa. (Nel caso di specie l'identificazione fotografica è servita per notificare l'accertamento della violazione e non è stato provato che vi sia stata diffusione ulteriore).

n° sentenza	1/23
n° registro	<nd>
Data sentenza	12/01/2023
Data deposito	12/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere dell'amministrazione convenuta provare che la strumentazione atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata previamente sottoposta alla prescritta omologazione (Cass. Civ., 5122/2011; Cass. Civ., 1921/2019).

n° sentenza	31/23
n° di registro	11/22
Data sentenza	21/11/2023
Data deposito	24/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità al soggetto intimato, mentre compete agli opposenti, che assumono formalmente la veste di convenuti, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	25/23
n° di registro	828/22
Data sentenza	08/06/2023
Data deposito	08/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, così come regolato dalla legge 689/1981, spetta alla resistente amministrazione dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fondatezza della sanzione irrogata; di contro spetta all'opponente provare le ragioni addotte a sostegno della propria opposizione (cfr., Cass. Civ., 28244/2005).

n° sentenza	97/23
n° di registro	542/22
Data sentenza	05/10/2023
Data deposito	19/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sull'Amministrazione, nella sua veste sostanziale di attrice, l'onere di fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.

n° sentenza	6/23
n° di registro	553/22
Data sentenza	20/01/2023
Data deposito	20/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel procedimento di opposizione al provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di attore, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	28/23
n° di registro	739/22
Data sentenza	21/04/2023
Data deposito	21/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si pone a carico dell'autorità che ha applicato la sanzione, e che è necessariamente parte convenuta nel giudizio di opposizione instaurato avverso il provvedimento impugnato, l'onere probatorio in ordine alla responsabilità del soggetto al quale la sanzione amministrativa è stata inflitta. L'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	50/23
n° di registro	1052/22
Data sentenza	08/06/2023
Data deposito	19/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di sostituzione di componenti di un veicolo circolante su strada, la dichiarazione di conformità del professionista installatore e l'esito regolare della revisione straordinaria attestata sul libretto di circolazione dalla Motorizzazione civile fanno sorgere una presunzione di conformità di dette componenti.

n° sentenza	3/23
n° di registro	156/22
Data sentenza	07/03/2023
Data deposito	07/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Tione di Trento

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, non può essere attribuita alcuna rilevanza probatoria alla dichiarazione scritta di un soggetto quando difettano i requisiti per la testimonianza scritta *ex art. 257bis c.p.c.* e alla cui audizione in qualità di testimone parte ricorrente abbia rinunciato.

n° sentenza	230/22
n° di registro	855/21
Data sentenza	25/10/2022
Data deposito	17/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa va accolto perché, sebbene il provvedimento di archiviazione non costituisca una statuizione suscettibile di passare in giudicato, manca nel caso concreto un accertamento di una “ipotesi di reato” che consente al Prefetto (nel caso concreto al Commissario del Governo) di emettere una sanzione accessoria in via provvisoria; una sanzione che non potrà mai essere confermata in via definitiva.

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	315/23
n° di registro	2523/22
Data sentenza	13/09/2023
Data deposito	13/09/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Il verbale di accertamento ha natura di atto pubblico e, pertanto, costituisce piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza.

n° sentenza	368/23
n° di registro	19/23
Data sentenza	15/11/2023
Data deposito	15/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Quanto accertato e dichiarato dal pubblico ufficiale (nel caso di specie: dall’ufficio postale, nel procedimento di notificazione) ha valore di pubblica fede e fa piena prova fino a querela di falso, l’unico rimedio che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale.

n° sentenza	53/23
n° di registro	225/22
Data sentenza	25/05/2023
Data deposito	25/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In tema di violazioni del Codice della Strada, l'accertamento effettuato dal dipendente della società concessionaria autostradale, qualificato per tale attività ai sensi dell'art. 12 c. 3 C.d.S., va equiparato a quello di un pubblico ufficiale con valore di fede pubblica.

n° sentenza	68/23
n° di registro	368/22
Data sentenza	22/06/2023
Data deposito	22/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettroniche e integrata dall'attestazione dell'organo di polizia stradale risulta attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.

n° sentenza	13/23
n° di registro	604/22
Data sentenza	03/03/2023
Data deposito	03/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Tribunale di Cassino, 82/2021).

n° sentenza	19/23
n° di registro	217/22
Data sentenza	17/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.

n° sentenza	309/23
n° di registro	2529/23
Data sentenza	12/10/2023
Data deposito	12/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il verbale d'accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto ivi attestato.

n° sentenza	21/23
n° di registro	143/23
Data sentenza	14/11/2023
Data deposito	14/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Non può essere attribuita fede privilegiata alle attestazioni del pubblico ufficiale, contenute nel processo verbale di accertamento di infrazione al C.d.S., che costituiscono giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (caso relativo ad uso di cellulare alla guida, essendo dimostrato dal traffico telefonico che il guidatore non poteva trovarsi al telefono in quel momento).

5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	90/23
n° di registro	3875/21
Data sentenza	22/03/2023
Data deposito	22/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le spese possono essere interamente compensate tra le parti nel caso in cui la ricorrente, vittoriosa, ha proposto il ricorso in proprio non avendo di conseguenza spese legali; va considerato, inoltre, che il susseguirsi di ordinanze con contenuti diversi nei periodi di emergenza sanitaria ha inevitabilmente generato una situazione normativamente confusa anche per gli organi accertatori.

n° sentenza	304/23
n° di registro	4318/22
Data sentenza	06/09/2023
Data deposito	06/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Pur a fronte del rigetto del ricorso, le spese di lite vanno compensate tra le parti quando l'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio avvalendosi dell'assistenza di un suo funzionario interno.

n° sentenza	383/23
n° di registro	4916/22
Data sentenza	22/11/2023
Data deposito	22/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della particolarità delle questioni giuridiche trattate e dei contrasti giurisprudenziali nella materia, il giudice può decidere di disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

n° sentenza	421/23
n° di registro	4759/22
Data sentenza	13/12/2023
Data deposito	13/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo circa l'interpretazione delle disposizioni di legge riguardanti il caso di specie.

n° sentenza	16/23
n° di registro	786/22
Data sentenza	11/05/2023
Data deposito	11/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Cass. Civ., 21871/2014).

n° sentenza	27/23
n° di registro	457/23
Data sentenza	03/10/2023
Data deposito	03/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'amministrazione opposta va condannata al pagamento delle spese processuali se la ricorrente si è difesa a mezzo di un avvocato ed il provvedimento opposto è stato annullato in via di autotutela solo a seguito del deposito del ricorso.

n° sentenza	2/23
n° di registro	483/21
Data sentenza	10/01/2023
Data deposito	15/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In caso di annullamento in autotutela del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada e dell'ingiunzione di pagamento nelle more del processo, l'ente convenuto è tenuto a rifondere le spese processuali alla parte ricorrente.

n° sentenza	24/23
n° di registro	527/22
Data sentenza	11/04/2023
Data deposito	11/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Cass. Civ., 21871/2014).

5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	248/23
n° di registro	4135/22
Data sentenza	08/03/2023
Data deposito	12/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Con l'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata; tale forma di tutela non va confusa con quella speciale, di cui alla l. 689/1981 (come poi integrata dal D.Lgs. 150/2011), che è invece ammissibile solo allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.

n° sentenza	117/23
n° di registro	2100/22
Data sentenza	23/03/2023
Data deposito	23/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

“Trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione... con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell’inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione debba essere effettuata con riferimento all’art. 27 c.p.c., tenuto conto del contenuto dell’art. 480 c.p.c., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto” (cfr. Cass. Civ., 8704/2011; Cass. Civ., 2533/2012).

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Reato omissivo

n° sentenza	8/23
n° di registro	17/19
n° di registro	PM 205/19
Data sentenza	16/05/2023
Data deposito	28/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Secondo l'art. 40 c.p., la responsabilità per un reato omissivo improprio implica l'accertamento della violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento. Infatti, il dovere di scongiurare gli eventi dannosi rappresenta un'eccezione che deve trovare fondamento in un preciso obbligo giuridico che grava su determinate persone che versano in una posizione di garanzia nei confronti di un bene protetto e che trova la sua fonte nella legge, penale od extrapenale, in un precedente contratto ovvero in una precedente azione pericolosa o nella consuetudine.

La titolarità di una posizione di garanzia non può comportare un automatico addebito della responsabilità colposa a carico del garante per il solo verificarsi dell'evento, imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, sia della regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire e ad evitare (c.d. concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale fra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

n° sentenza	8/23
n° di registro	17/19
n° di registro	PM 205/19
Data sentenza	16/05/2023
Data deposito	28/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che non soltanto il proprietario, ma anche colui che possiede il cane o che abbia una relazione di detenzione, anche solo materiale e di fatto con l'animale, risulta essere titolare di una posizione di garanzia che gli impone l'obbligo di custodia, richiamando il disposto dell'art. 672 c. 1 c.p. (Cass. Pen., 42307/2017).

1.2 Cause di giustificazione

n° sentenza	199/23
n° di registro	99/21
n° di registro	PM 406/20
Data sentenza	20/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La Suprema Corte ha riconosciuto l'esercizio di un diritto anche nel caso della condotta di chi indirizzi un esposto - contenente espressioni offensive - all'autorità disciplinare, perché ricorre la generale causa di giustificazione *ex art. 51 c.p.*, quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 della Carta Costituzionale, che è da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi (Cass. Pen., 33994/2010 che richiama Cass. Pen., 13549/2008).

1.3 Circostanze

n° sentenza	30/23
n° di registro	102/22
n° di registro	PM 405/21
Data sentenza	17/02/2023
Data deposito	28/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Visti i criteri di cui all'art. 133 c.p. - ed in particolare considerata l'attività criminosa posta in essere dall'imputato anche durante il controllo da parte degli agenti (tentativo di fuga, resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti) - non vi è spazio per riconoscere le attenuanti generiche, pur potendosi contenere nel minimo edittale la sanzione da irrogare.

n° sentenza	150/23
n° di registro	22/22
n° di registro	PM 130/21
Data sentenza	17/07/2023
Data deposito	04/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Risulta correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. nell'ipotesi in cui siano futili i motivi, come nel caso di una aggressione gratuita, non giustificata minimamente dall'eventuale manovra scorretta effettuata dalla persona offesa durante la guida. (Dopo essere stato tamponato, l'imputato è sceso e, dopo aver aperto la portiera dell'autovettura, "ha iniziato a cazzotti" mentre la persona offesa stessa era "incastrata con i piedi sotto").

1.4 Commisurazione della pena

n° sentenza	128/23
n° di registro	49/23
n° di registro	PM 108/22
Data sentenza	30/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non ci sono dubbi sulla sussistenza dell'identico disegno criminoso che giustifica l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cpv c.p. qualora esista una precedente sentenza di condanna definitiva a carico dell'imputato per analogo titolo di reato in relazione ad un precedente ordine di espulsione emesso sempre dal Questore solo tre mesi prima dell'ordine di espulsione di cui all'odierno capo di imputazione.

n° sentenza	129/23
n° di registro	98/22
n° di registro	PM 326/21
Data sentenza	30/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini dell'art. 81 cpv c.p., può essere ritenuto più grave il reato di inottemperanza all'ordine di espulsione caratterizzato dal maggior tempo trascorso dall'emissione dell'ordine di espulsione non ottemperato.

n° sentenza	179/23
n° di registro	151/23
n° di registro	PM 374/22
Data sentenza	02/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Sul piano sanzionatorio, in considerazione del corretto comportamento processuale della difesa che ha acconsentito di non aggravare l'istruttoria dibattimentale dando il consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del PM, la sanzione può essere contenuta nel minimo edittale.

1.5 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	90/2023
n° di registro	131/17
n° di registro	PM 675/16
Data sentenza	12/06/2023
Data deposito	12/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati ha natura sostanziale (cfr. Cass. Pen., 31877/2017) e, pertanto, risulta applicabile all'istituto e alle vicende che lo coinvolgono (ad esempio, le disposizioni in punto di sospensione) il principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole.

n° sentenza	97/23
n° di registro	29/20
n° di registro	PM 172/19
Data sentenza	12/06/2023
Data deposito	12/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., nel caso di delitto, è pari a sei anni ed il termine massimo di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è pari a 7 anni e mezzo (*ex* artt. 157 e 161 c. 2, c.p.). Qualora si debba applicare la disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., (nella più favorevole versione introdotta dalla l. 67/2014), quest'ultimo termine deve essere aumentato di un ulteriore quarto (calcolato su sei anni), con un nuovo termine massimo di prescrizione pari a nove anni.

n° sentenza	139/23
n° di registro	156/22
n° di registro	PM 550/21
Data sentenza	19/06/2023
Data deposito	19/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora nel corso del giudizio l'imputato sia deceduto, ai sensi dell'art. 150 c.p. deve pronunciarsi sentenza di n.l.p. per estinzione del reato a seguito di morte del reo.

n° sentenza	147/23
n° di registro	147/23
n° di registro	PM 203/21
Data sentenza	03/07/2023
Data deposito	03/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora nel corso del giudizio sopraggiunga la morte dell'imputato, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di morte del reo.

n° sentenza	225/23
n° di registro	31/23
n° di registro	PM 134/22
Data sentenza	11/12/2023
Data deposito	11/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati ha natura sostanziale (cfr. Cass. Pen., 31877/2017) ed è pertanto soggetta al principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr. Cass. Pen., 13582/2019).

n° sentenza	2/23
n° di registro	10/21
n° di registro	PM 8/21
Data sentenza	07/02/2023
Data deposito	21/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'effetto giuridico dell'estinzione del reato che ha costituito oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c. 2 c.p.p., comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.

n° sentenza	27/23
n° di registro	41/21
n° di registro	PM 238/20
Data sentenza	15/05/2023
Data deposito	15/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati ha natura sostanziale. Al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - è quindi applicabile il principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (Cass. Pen., 13582/2019).

n° sentenza	37/23
n° di registro	10/23
n° di registro	PM 237/22
Data sentenza	17/07/2023
Data deposito	17/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di cui al 'nuovo' art. 420^{quater} c.p.p., "il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 c.p.". Tuttavia, stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole, va applicata, nel caso di specie (nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022), la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla l. 67/2014, secondo cui "la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 c.p."

n° sentenza	39/23
n° di registro	12/23
n° di registro	PM 48/22
Data sentenza	03/03/2023
Data deposito	15/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il reato di cui all'art. 691 c. 1 e 2 c.p., di competenza del Giudice di Pace, può essere estinto per oblazione.

n° sentenza	234/23
n° di registro	135/23
n° di registro	PM 255/22
Data sentenza	29/11/2023
Data deposito	13/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le contravvenzioni di competenza del giudice di pace penale “diventano” obblazionabili sulla base delle pene applicabili ai sensi dell’art. 52 c. 2 D.Lgs. 274/2000 (Cfr. Cass. Pen., 38540/2007).

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	9/23
n° di registro	124/21
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	06/02/2023
Data deposito	06/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Quando la malattia derivata dalla lesione subita dalla persona offesa è di durata superiore a 40 giorni, si è in presenza di una lesione grave. La fattispecie rientra nella competenza del Tribunale essendo quella di cui all’art. 590*bis* c.p., con conseguente declaratoria di incompetenza da parte del Giudice di Pace e trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

n° sentenza	148/23
n° di registro	133/19
n° di registro	PM 669/18
Data sentenza	10/07/2023
Data deposito	10/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il delitto di percosse è un reato a forma libera, pertanto la condotta criminosa realizzata dal soggetto attivo può consistere in qualsiasi comportamento idoneo a colpire violentemente il corpo della vittima con un’azione che procuri a quest’ultima una sensazione fisica di dolore.

n° sentenza	160/23
n° di registro	92/21
n° di registro	PM 749/18
Data sentenza	04/09/2023
Data deposito	04/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'elemento psicologico del reato p. e p. dall'art. 582 c.p. è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	19/23
n° di registro	54/16
n° di registro	PM 364/16
Data sentenza	20/04/2023
Data deposito	12/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Non versa in colpa l'addetto alla seggiovia, il quale ometta di controllare che la barra di sicurezza anticaduta sia chiusa correttamente (nel caso di specie il regolamento di esercizio dell'impianto prevedeva l'onere dei passeggeri di chiudere la sbarra di sicurezza; vi era inoltre un'impossibilità materiale di controllo da parte dell'addetto, in quanto, una volta seduti, gli utenti salgono in quota e spariscono dalla visuale).

n° sentenza	39/23
n° di registro	26/22
n° di registro	PM 120/22
Data sentenza	15/12/2023
Data deposito	21/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Le lesioni colpose sono un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui sorge l'offesa al bene della salute e la malattia diventa clinicamente individuabile.

n° sentenza	14/23
n° di registro	29/21
n° di registro	PM 82/21
Data sentenza	26/05/2023
Data deposito	06/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'interesse tutelato dall'art. 581 c.p. è quello dell'incolumità personale, che è leso nel momento in cui viene inflitta al soggetto passivo una sofferenza nel corpo, senza che da tale azione possa derivarne una situazione di malattia. Pertanto, ricorre l'ipotesi delittuosa in questione quando la condotta tenuta dall'agente è idonea a produrre una sensazione di dolore fisico.

n° sentenza	40/23
n° di registro	1/21
n° di registro	PM 10/20
Data sentenza	26/09/2023
Data deposito	05/10/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Per malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (lesioni personali) deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	25/23
n° di registro	7/22
n° di registro	PM 148/21
Data sentenza	17/04/2023
Data deposito	21/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall'animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall'art. 672 c.p., nonostante l'intervenuta abrogazione di detto articolo. La posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi (cfr. Cass. Pen., 10108/2023).

n° sentenza	67/23
n° di registro	5/23
n° di registro	PM 210/22
Data sentenza	04/12/2023
Data deposito	12/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La condotta di lesioni personali è integrata da qualunque atto con il quale si cagioni ad altri una malattia, intendendosi per tale un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima.

n° sentenza	22/23
n° di registro	85/21
n° di registro	PM 453/20
Data sentenza	10/02/2023
Data deposito	24/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza di legittimità è, ormai, granitica nell'affermare che nei casi di lesione, il proprietario del cane risponde ai sensi dell'art. 590 c.p. (così, da ultimo, Cass. Pen., 10192/2021), in quanto "la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale" (Cass. Pen., 14189/2021).

Tale rapporto si estende, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche nei casi in cui - come quello in esame dove chiaramente il principale bersaglio dell'aggressione non era la persona offesa bensì il suo cane - l'aggressione sia rivolta, oltre che verso un essere umano, anche nei confronti di un altro animale (Cass. Pen., 10192/2021).

n° sentenza	50/23
n° di registro	121/21
n° di registro	PM 111/21
Data sentenza	17/03/2023
Data deposito	29/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza del danno patito, bensì da quello eventualmente successivo in cui il soggetto passivo sia venuto a conoscenza della possibilità che sulla menzionata condizione negativa abbiano influito errori per negligenza professionale (cfr. Cass. Pen., 28102/2019).

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	16/23
n° di registro	15/23
n° di registro	PM 460/22
Data sentenza	05/09/2023
Data deposito	15/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La diffamazione mediante l'uso del *social network* Telegram integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c. 3 c.p. sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, per la quale è competente non il Giudice di Pace bensì il Tribunale in composizione monocratica.

n° sentenza	20/23
n° di registro	821/21
Data sentenza	26/01/2023
Data deposito	21/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Le condotte lesive della reputazione altrui, realizzate attraverso un post recante espressioni offensive e pubblicato su Facebook, integrano gli estremi del reato di "diffamazione aggravata", prevista e disciplinata dal terzo comma dell'art. 595 c.p. (Cass. Pen., 10762/2022).

2.3 Minaccia

n° sentenza	72/2023
n° di registro	179/21
n° di registro	PM 720/20
Data sentenza	08/05/2023
Data deposito	08/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non sussiste il reato di minaccia a fronte di semplici esternazioni concernenti l'esercizio di un diritto (nel caso di specie, alla tutela giurisdizionale, nel senso di promuovere un procedimento di sfratto contro la p.o.).

n° sentenza	12/23
n° di registro	4/20
n° di registro	PM 448/18
Data sentenza	04/07/2023
Data deposito	02/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nel delitto di minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e, per la sussistenza del reato, si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire ed irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario il verificarsi di un reale stato di intimidazione della vittima (Cass. Pen., 11621/2012).

n° sentenza	31/23
n° di registro	7/22
n° di registro	PM 590/21
Data sentenza	24/11/2023
Data deposito	05/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Va assolto per insufficienza probatoria l'imputato di minaccia a mezzo di messaggi vocali Whatsapp, laddove si sia provveduto al mero deposito delle registrazioni/trascrizioni degli stessi, senza indagini in ordine alla effettiva provenienza dei messaggi scritti e vocali e all'intestazione del numero di cellulare da cui questi sono provenuti.

n° sentenza	15/23
n° di registro	56/19
n° di registro	PM 118/19
Data sentenza	04/04/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La pronuncia assolutoria per il reato di cui all'art. 612*bis* c.p. non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minacce che ne costituisca una "porzione" di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel proferire le frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori, non sussistendo in tal caso identità del fatto storico rilevante per la violazione del *ne bis in idem*.

n° sentenza	36/22
n° di registro	78/21
n° di registro	PM 300/20
Data sentenza	18/03/2022
Data deposito	24/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

"Minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che a fine intimidatorio rappresenta, in qualsiasi forma, al soggetto passivo, il pericolo di un male contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole, o da altri per lui, alla persona o al patrimonio" (Cass. Pen., 8275/1986).

3. Contravvenzioni

3.1 Delle contravvenzioni di polizia

n° sentenza	13/23
n° di registro	194/22
n° di registro	PM 378/21
Data sentenza	06/02/2023
Data deposito	06/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il reato di cui all'art. 689 c.p. è integrato dalla condotta di chi, in qualità di gestore di un bar, di un'osteria o di altro luogo di commercio di cibi e bevande, somministra bevande alcoliche ad un minore di anni sedici o a persona visibilmente affetta da vizio di mente o da deficienza psichica. Si tratta, quindi, di una fattispecie penale qualificabile come reato proprio che può essere commesso dall'esercente del locale pubblico e, anche, dal dipendente che assuma di fatto il ruolo e l'iniziativa dell'esercente.

n° sentenza	78/2023
n° di registro	44/23
n° di registro	PM 64/22
Data sentenza	22/05/2023
Data deposito	22/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non è configurabile la fattispecie aggravata di cui all'art. 691 c. 2 c.p. in capo al semplice dipendente non titolare della licenza dell'esercizio commerciale (nel caso di specie, un bar ove il cameriere aveva somministrato bevande alcoliche ad un avventore in evidente stato di ebbrezza).

n° sentenza	156/23
n° di registro	184/23
n° di registro	PM 30/23
Data sentenza	08/09/2023
Data deposito	18/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il reato di cui all'art. 681 c.p. (contestato a colui che non osservava le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, impiegando 10 addetti ai servizi di controllo e monitoraggio in uno spettacolo pubblico e non 16, come prescritto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza) appartiene alla competenza per materia del Tribunale.

Va, dunque, dichiarata con sentenza l'incompetenza di questo Giudice di Pace con conseguente ordine di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la nuova citazione avanti al Giudice competente.

3.2 Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

n° sentenza	17/23
n° di registro	40/22
n° di registro	PM 250/21
Data sentenza	17/05/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

L'inosservanza dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., in quanto - secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 l. 1859/1962, ad opera del D.Lgs. 212/2010 - tale obbligo permane limitatamente all'istruzione elementare.

4. Reati della legislazione speciale

4.1 Reati in materia di immigrazione

n° sentenza	37/23
n° di registro	29/23
n° di registro	PM 785/21
Data sentenza	20/03/2023
Data deposito	20/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce degli accordi del luglio 2016 stipulati tra Moldavia ed Unione Europea, il T.U. in materia di immigrazione non trova applicazione nei confronti dei cittadini moldavi.

4.1.1 Art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	41/25
n° di registro	45/19
n° di registro	PM 936/17
Data sentenza	03/04/2023
Data deposito	03/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Quando all'imputato del reato di ingresso e permanenza illegittima nel territorio dello Stato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 sia stato rilasciato il permesso di soggiorno a seguito della domanda di emersione dal lavoro irregolare (v. art. 103 c. 2 D.L. 34/2020), deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, trovandosi attualmente egli nel territorio nazionale in posizione di regolarità.

n° sentenza	181/23
n° di registro	67/21
n° di registro	PM 253/20
Data sentenza	02/10/2023
Data deposito	02/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 10*bis* del D.Lgs. 286/1998 sussiste quando risulti provata ed accertata l'identità personale del soggetto ed il suo irregolare soggiorno nel territorio nazionale.

n° sentenza	186/23
n° di registro	129/23
n° di registro	PM 629/22
Data sentenza	02/10/2023
Data deposito	02/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La mancata previsione della clausola di salvezza del “giustificato motivo” nel reato contravvenzionale di cui all’art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 (Illecito trattenimento nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di immigrazione) non comporta la violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto per detta contravvenzione deve ritenersi operante un diverso strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio, ossia l’istituto dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 D. Lgs. 274/2000, reso applicabile dall’attribuzione della competenza per il reato in esame al Giudice di Pace (Corte Costituzionale, 250/2010).

n° sentenza	17/23
n° di registro	1/22
n° di registro	PM 48/21
Data sentenza	04/05/2023
Data deposito	11/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali (pronuncia sull’art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998).

n° sentenza	49/23
n° di registro	99/17
n° di registro	PM 321/16
Data sentenza	16/06/2023
Data deposito	23/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L’ottenimento del permesso di soggiorno e la stipula di un contratto di lavoro a esito del procedimento *ex art.* 103 D.Lgs 34/2000 (emersione del lavoro irregolare) comporta l’estinzione del reato di cui all’art. 10*bis* del D.Lgs. 286/1998 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

n° sentenza	83/23
n° di registro	75/22
n° di registro	PM 42/21
Data sentenza	20/10/2023
Data deposito	24/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La permanenza sul territorio dello Stato a seguito di istanza di emersione di lavoro sommerso domestico di sostegno al bisogno familiare (art. 103 c. 3 lett. c) D.L. 34/2020) non costituisce reato; all'atto della richiesta di concessione di permesso di soggiorno temporaneo, infatti, è consegnata all'istante un'attestazione che consente la permanenza sul territorio dello Stato ai sensi dell'art. 103 co 16 D.L. 34/2020.

n° sentenza	119/23
n° di registro	107/22
n° di registro	PM 56/22
Data sentenza	30/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In forza dell'art. 14 c. 5^{septies} D.Lgs. 286/1998, il giudice di pace dichiara il non luogo a procedersi per intervenuta espulsione dell'imputato dallo Stato.

n° sentenza	165/23
n° di registro	171/23
n° di registro	PM 365/22
Data sentenza	27/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286/1998, art. 10^{bis}, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente”, in un caso in cui l'ingresso illegale era avvenuto prima della entrata in vigore della l. 286/1998, art. 10^{bis}, ma la condotta di permanenza era proseguita anche dopo l'entrata in vigore della norma indicata (Cass. Pen., 43472/2013).

n° sentenza	207/23
n° di registro	130/23
n° di registro	PM 291/22
Data sentenza	25/10/2023
Data deposito	09/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 è caratterizzato da una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e da una condotta a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.

4.1.2 Art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	27/23
n° di registro	95/22
n° di registro	PM 411/21
Data sentenza	06/03/2023
Data deposito	06/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998 (illecita permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito) poiché l'imputato, con coscienza e volontà, si è trattenuto sul territorio dello stato nonostante l'ordine di allontanamento disposto dalla competente autorità amministrativa (ordine emesso in lingua italiana, che l'imputato aveva dichiarato di conoscere, n.d.r.) posto che dall'istruttoria non erano emersi procedimenti di regolarizzazione in corso.

n° sentenza	135/23
n° di registro	33/21
n° di registro	PM 678/19
Data sentenza	19/06/2023
Data deposito	19/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora all'esito dell'istruttoria sia emerso che il cittadino straniero, imputato di violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni (v. art. 14 c. 5^{ter}, del D.Lgs. 286/1998), sia titolare di un permesso di soggiorno, deve essere emessa sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.

n° sentenza	180/23
n° di registro	58/19
n° di registro	PM 1074/17
Data sentenza	02/10/2023
Data deposito	02/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

All'imputato, cittadino straniero destinatario dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni e da costui non osservato (delitto p. e p. dall'art. 14 c. 5^{ter} del D.Lgs. 286/1998), possono essere concesse le attenuanti generiche in assenza di precedenti penali.

n° sentenza	212/23
n° di registro	40/20
n° di registro	PM 855/18
Data sentenza	20/11/2023
Data deposito	20/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il riconoscimento della protezione internazionale intervenuta nelle more del giudizio a vantaggio dell'imputato che senza giustificato motivo permaneva illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore, determina la conclusione del procedimento con declaratoria di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

n° sentenza	50/22
n° di registro	52/22
n° di registro	PM 206/22
Data sentenza	21/12/2022
Data deposito	21/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Il delitto di cui all'art. 14 c. 5^{ter} del D.Lgs. 286/1998 è una fattispecie delittuosa di pericolo astratto: il trattenimento illegale nel territorio dello Stato. Il legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità configurando il bene protetto nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori.

n° sentenza	27/23
n° di registro	17/22
n° di registro	PM 282/21
Data sentenza	24/11/2023
Data deposito	05/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La fattispecie *ex art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998* costituisce reato istantaneo, pertanto non sussiste il giustificato motivo qualora lo straniero inadempiente all'ordine del Questore abbia solamente in seguito ottenuto permesso di soggiorno per protezione internazionale; tale circostanza, tuttavia, rende il fatto di particolare tenuità.

n° sentenza	8/23
n° di registro	15/22
n° di registro	PM 165/21
Data sentenza	03/02/2023
Data deposito	15/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non si può sostenere la legittimità della permanenza sul territorio dello stato in ragione di una supposta nullità dell'ordine di espulsione in quanto sottoscritto dal Vice Questore e non direttamente dal Questore.

Sia sufficiente sul punto il richiamo alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Civile sulla delegabilità delle funzioni, anche non rientranti nelle attribuzioni del delegato, sulla presunzione di esistenza della delega e sull'onere del ricorrente di dare prova contraria (Cass. Civ., 6788/2015). È infatti sufficiente che la delega esista e non deve essere necessariamente menzionata nell'atto (Cass. Civ., 7873/2018); se contestata dalla parte che impugna il provvedimento deducendone l'illegittimità per insussistenza della delega, quest'ultima ha l'onere di provare detto fatto negativo, ed è tenuta a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni (Cass. Civ., 11283/2010; 23073/2016, 20972/2018).

n° sentenza	110/23
n° di registro	86/23
n° di registro	PM 144/22
Data sentenza	23/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il fatto di cui all'imputazione può essere considerato di tenue entità se è stato documentato che l'imputato, incensurato, nelle more del processo ha contratto matrimonio con cittadina italiana ed ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari.

n° sentenza	138/23
n° di registro	183/23
n° di registro	PM 375/22
Data sentenza	10/07/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo rilevante per l'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 sia perché trattasi di reato permanente sia perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell'art. 14^{ter} D.Lgs. 286/1998 e succ. modifiche.

n° sentenza	231/23
n° di registro	105/23
n° di registro	PM 173/22
Data sentenza	29/11/2023
Data deposito	13/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La mancanza (eventuale) di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo di mancato allontanamento sia perché trattasi di reato permanente sia perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell'art. 14^{ter} D.Lgs. 286/1998 e succ. modifiche.

n° sentenza	12/23
n° di registro	17/23
n° di registro	PM 795/22
Data sentenza	02/05/2023
Data deposito	05/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Non sussiste il reato di omesso adempimento all'ordine questorile di espulsione nel caso in cui risulti provato che l'imputato abbia lasciato il territorio italiano, ma vi stava facendo rientro quando è stato fermato.

4.1.3 Art. 14 c. 5^{quater} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	214/23
n° di registro	214/23
n° di registro	PM 634/21
Data sentenza	20/11/2023
Data deposito	20/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La presentazione della domanda per emersione lavoro e rilascio del permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero, imputato del delitto di cui all'art. 14 c. 5^{quater} del D.Lgs. 286/1998, determina la sospensione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato.

n° sentenza	215/23
n° di registro	168/22
n° di registro	PM 343/21
Data sentenza	20/11/2023
Data deposito	20/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La domanda di asilo politico presentata presso un altro Stato UE (nel caso di specie, in Austria) da parte del cittadino straniero imputato del delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato italiano, non vale ad escludere la rilevanza penale della suddetta condotta agli effetti della legge italiana.

n° sentenza	14/23
n° di registro	14/23
n° di registro	PM 157/21
Data sentenza	16/03/2023
Data deposito	27/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Non ha commesso il fatto lo straniero, destinatario di provvedimento di espulsione, il quale si sia successivamente trattenuto sul territorio dello Stato, se al momento del fatto avesse già presentato richiesta di asilo.

5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131*bis* c.p.)

n° sentenza	181/23
n° di registro	67/21
n° di registro	PM 253/20
Data sentenza	02/10/2023
Data deposito	02/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non può trovare applicazione l'esimente della particolare tenuità del fatto qualora dal casellario giudiziario dell'imputato emergano dei precedenti penali.

n° sentenza	35/23
n° di registro	59/22
n° di registro	PM 302/22
Data sentenza	20/09/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Nel caso in cui l'imputato, pur avendo integrato la contravvenzione di ingresso irregolare nel Paese, non abbia precedenti penali e abbia dimostrato un contegno non ostativo in sede di fermo, si può ritenere che la condotta abbia leso in misura minima

il bene giuridico primario della sicurezza pubblica tutelato dalla norma e pertanto non si giustifica l'applicazione di una sanzione penale.

n° sentenza	40/23
n° di registro	9/23
n° di registro	PM 489/22
Data sentenza	18/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 D.Lgs 274/2000 alla contravvenzione *ex art. 10bis* D.Lgs. 286/1998, è necessaria la prova e/o elemento di giudizio o allegazione che possa giustificare - del tutto o in parte - l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano senza previa regolarizzazione, o un' allegazione e/o prova (o indizio) di una condotta che possa quantomeno far sorgere il dubbio sull'esistenza di una volontà positiva di voler realmente osservare le norme e di regolarizzare la posizione sul territorio dello Stato con la richiesta di un permesso di soggiorno (per lavoro, studio...) o di provvedere ad allontanarsi, ovvero di una condotta che possa giustificare un giudizio positivo sulla sussistenza di una volontà meritevole di tale declaratoria.

n° sentenza	6/23
n° di registro	53/22
n° di registro	PM 849/21
Data sentenza	13/02/2023
Data deposito	25/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Si giustifica la non procedibilità per tenuità del fatto nel caso di extracomunitario, trattenutosi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 286/1998, il quale tuttavia il giorno seguente al fermo presenti regolare richiesta di permesso di soggiorno, poi regolarmente concesso.

n° sentenza	83/23
n° di registro	43/21
n° di registro	PM 572/20
Data sentenza	30/11/2023
Data deposito	14/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

È applicabile l'art. 34 del D.Lgs 274/2000 al reato *ex art. 14 c. 5ter* D.Lgs. 286/1998 qualora dalla documentazione acquisita nel fascicolo del dibattimento emerga che il fermo è avvenuto nelle vicinanze del confine dello Stato. Ciò, infatti, fa presumere che l'intenzione dell'imputato fosse proprio quella di adempiere all'ordine del Questore ma a causa di difficoltà di carattere oggettivo e soggettivo, *in primis* le condizioni economiche, l'imputato non sia riuscito ad ottemperare.

n° sentenza	7/23
n° di registro	<nd>
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	06/04/2023
Data deposito	13/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il fatto può essere considerato di particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 quando, rispetto all'interesse tutelato, esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale.

n° sentenza	8/23
n° di registro	26/22
n° di registro	PM 240/21
Data sentenza	13/02/2023
Data deposito	17/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'esistenza della causa di improcedibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto deve essere valutata attraverso l'accertamento positivo della presenza concorrente, e non soltanto alternativa, nella fattispecie di tutti gli indici normativamente indicati (esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l'imputato).

n° sentenza	40/23
n° di registro	107/22
Data sentenza	19/05/2023
Data deposito	26/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Per il reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, per aver fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio nazionale dello Stato Italiano non avendo richiesto nei termini di legge il permesso di soggiorno, in assenza di comportamenti che possano determinare un particolare allarme sociale, non valutando il fatto di per sé grave, sussistono i presupposti per disporre il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto.

n° sentenza	29/23
n° di registro	47/19
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	21/04/2023
Data deposito	05/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel caso in cui l'imputato per il reato di cui all'art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998 si sia attivato per lavorare ottenendo, seppure periodicamente, incarichi lavorativi, la condotta non desta particolare allarme sociale e deve considerarsi tenue rispetto all'interesse tutelato dalla norma. L'imputato, dunque, deve essere prosciolto per la particolare tenuità del fatto.

n° sentenza	13/23
n° di registro	7/23
n° di registro	PM 444/21
Data sentenza	06/02/2023
Data deposito	15/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'aver presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, l'essere incensurato e l'aver ricevuto ospitalità rappresentano circostanze tali da permettere di ritenere che il fatto di cui all'imputazione sia di particolare tenuità e che dunque nei confronti dell'imputato possa dichiararsi il non doversi procedere ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	21/23
n° di registro	79/20
n° di registro	PM 26/20
Data sentenza	10/02/2023
Data deposito	24/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Può essere pronunciata una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto *ex art. 34 D.Lgs. 274/2000* in ipotesi di esiguità del danno consistito in una piccola ecchimosi giudicata guaribile in due giorni, occasionalità del fatto (che si inquadra nell'ambito della conflittualità della separazione tra coniugi e dell'allontanamento della madre dal figlio rimasto a vivere con il padre), nonché alla luce del pregiudizio che un'eventuale condanna potrebbe arrecare non solo all'imputata che versa in condizioni di salute precaria, come è emerso dalla documentazione medica a supporto di richieste di rinvio presentate nel corso del giudizio, ma, soprattutto, al benessere psico-fisico del figlio minore che all'evidenza deve aver già sofferto a sufficienza per la litigiosità dei genitori.

n° sentenza	40/23
n° di registro	58/22
n° di registro	PM 269/21
Data sentenza	03/03/2023
Data deposito	15/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'aver presentato la richiesta di protezione internazionale e l'essersi rivolto al centro Astalli per farsi seguire e per cercare di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano rappresentano circostanze tali da permettere di ritenere che il fatto di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 sia di particolare tenue entità.

Tali circostanze, infatti, rappresentano tutte elementi che fanno presumere una effettiva e concreta volontà dell'imputato di cercare un regolare inserimento sociale a fronte della quale la violazione della norma incriminatrice di cui al capo di imputazione risulta minimamente lesiva dell'interesse protetto dalla norma stessa, che si concreta nell'interesse dello Stato al controllo ed alla gestione dei flussi migratori e, soprattutto, alla tutela dell'ordine pubblico.

n° sentenza	112/23
n° di registro	375/21
n° di registro	PM 92/22
Data sentenza	23/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto quando la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato consente di poter presumere una effettiva e concreta volontà dell'imputato di cercare un regolare inserimento sociale, a fronte della

quale la violazione della norma incriminatrice di cui al capo di imputazione risulta minimamente lesiva dell'interesse protetto dalla norma stessa, che si concreta nell'interesse dello Stato al controllo ed alla gestione dei flussi migratori e, soprattutto, alla tutela dell'ordine pubblico.

n° sentenza	116/23
n° di registro	93/21
n° di registro	PM 468/20
Data sentenza	23/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il percorso riabilitativo dalla tossicodipendenza, il percorso di studi intrapreso, l'essersi affidato ad una comunità, le esperienze lavorative, limitate proprio a causa della situazione di irregolarità, e l'aver presentato la richiesta di protezione internazionale rappresentano tutti elementi che fanno presumere una effettiva e concreta volontà dell'imputato di cercare un regolare inserimento sociale, a fronte della quale la violazione della norma incriminatrice di cui al capo di imputazione risulta minimamente lesiva dell'interesse protetto dalla norma stessa, che si concreta nell'interesse dello Stato al controllo ed alla gestione dei flussi migratori e, soprattutto, alla tutela dell'ordine pubblico. (Il giudice di pace ha dichiarato il non doversi procedere ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000).

n° sentenza	130/23
n° di registro	32/23
n° di registro	PM 39/22
Data sentenza	03/07/2023
Data deposito	29/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ipotesi di violazione dell'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, va dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 quando l'imputato ha dimostrato di aver legalizzato la sua posizione sul territorio dopo aver seguito con diligenza un percorso di integrazione svolgendo attività lavorativa lecita.

n° sentenza	200/23
n° di registro	42/23
n° di registro	PM 174/22
Data sentenza	20/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il permesso di soggiorno rappresenta elemento che fa presumere una effettiva e concreta volontà dell'imputato di cercare un regolare inserimento sociale a fronte della quale la violazione della norma incriminatrice di cui al capo di imputazione risulta minimamente lesiva dell'interesse protetto dalla norma stessa, che si concreta nell'interesse dello Stato al controllo ed alla gestione dei flussi migratori e, soprattutto, alla tutela dell'ordine pubblico.

n° sentenza	226/23
n° di registro	131/21
n° di registro	PM 39/21
Data sentenza	17/11/2023
Data deposito	27/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'oggettiva impossibilità di ottemperare nei tempi prescritti all'ordine di espulsione, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, l'incensuratezza dell'imputato e la sua accertata volontà di trovare un lavoro stabile, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dimostrano che l'imputato vuole tentare di integrarsi senza dover ricorrere alla delinquenza per poter rimanere nel territorio italiano e portano il Giudice a ritenere che il fatto di cui all'imputazione possa essere considerato di tenue entità e che dunque nei confronti dell'imputato possa dichiararsi il non doversi procedere ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	22/23
n° di registro	27/23
n° di registro	PM 250/23
Data sentenza	03/10/2023
Data deposito	17/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Ove vi siano numerosi precedenti penali, non può essere applicata la tenuità del reato di omesso adempimento dell'ordine questorile di espulsione.

5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)

n° sentenza	2/23
n° di registro	16/22
n° di registro	PM 3/21
Data sentenza	16/01/2023
Data deposito	16/01/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'offerta reale per l'importo di € 800,00 consegnata alla p.o. dall'imputato, chiamato a rispondere dei reati di minaccia e di lesioni personali (con malattia guaribile in 7 giorni, n.d.r.), integra condotta riparatoria idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione in applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, con conseguente pronuncia di estinzione del reato a seguito di condotta riparatoria.

n° sentenza	15/23
n° di registro	13/23
n° di registro	PM 426/21
Data sentenza	27/02/2023
Data deposito	27/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'estinzione *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* opera a condizione che l'imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'apertura del dibattimento, verificato che la riparazione è stata reale ed antecedente a tale udienza. Tale valutazione è rimessa al libero apprezzamento da parte del giudicante, mentre il parere del P.M. e della persona offesa non sono vincolanti per il Giudice di Pace, che resta libero di valutare la sussistenza dell'ipotesi estintiva anche nel caso di valutazione contraria del P.M. (Nel caso di specie, l'offerta reale di € 400,00 a fronte di un reato di minaccia commesso da un imputato incensurato è stata ritenuta in concreto idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione).

n° sentenza	22/23
n° di registro	20/23
n° di registro	PM 769/21
Data sentenza	06/03/2023
Data deposito	06/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie non è affatto necessario che il risarcimento debba provenire direttamente e personalmente dall'imputato, e ciò vale in particolare anche nelle ipotesi ove il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagnia di assicurazione (v., *ex multis*, Cass. Pen., 41043/2008).

n° sentenza	58/23
n° di registro	91/22
n° di registro	PM 770/19
Data sentenza	17/04/2023
Data deposito	17/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

A fronte di una minaccia non connotata da particolare gravità e proferita in un momento di astio, l'importo di € 300, versato dall'imputato alla p.o. nel corso della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, risulta congruo in relazione al comportamento antiggiuridico tenuto dall'imputato, e alla reale lesione degli interessi e dei diritti della parte civile. Tale attività appare idonea a prevenire, per il futuro, la reiterazione della condotta - così soddisfacendo il secondo requisito richiesto dalla disposizione di legge - poiché, avendo risarcito il danno, l'imputato ha fatto intendere di aver compreso l'errore, nonché l'antigiuridicità del suo comportamento.

n° sentenza	61/23
n° di registro	149/21
n° di registro	PM 887/19
Data sentenza	17/04/2023
Data deposito	17/04/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 presuppone, una volta acquisito il parere del P.M. e della persona offesa, due tipi di accertamenti che il giudice deve compiere e precisamente: a) l'effettiva riparazione ad opera dell'imputato del danno cagionato dal reato mediante restituzioni o risarcimento prima dell'udienza di comparizione; b) l'equivalenza sanzionatoria, ossia l'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	70/2023
n° di registro	137/22
n° di registro	PM 473/21
Data sentenza	08/05/2023
Data deposito	08/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'importo di € 500,00, offerto e versato dall'imputato del reato di minaccia alla persona offesa, può essere considerata condotta idonea al fine dell'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 a fronte di una minaccia proferita in un momento di astio da un soggetto incensurato, che ha con ciò fatto intendere di aver compreso l'errore, nonché l'antigiuridicità della propria condotta.

n° sentenza	149/23
n° di registro	77/23
n° di registro	PM 429/21
Data sentenza	10/07/2023
Data deposito	10/07/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 (pronuncia di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie), il Giudice di Pace resta libero di darvi corso anche in presenza di valutazione contraria del P.M. e, soprattutto, della persona offesa dal reato.

n° sentenza	166/23
n° di registro	92/22
n° di registro	PM 837/20
Data sentenza	18/09/2023
Data deposito	18/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'offerta di € 1.500,00, ritualmente effettuata dall'imputato alla parte civile al fine di ottenere la pronuncia di estinzione del reato a seguito di condotta riparatoria (art. 35 D.Lgs. 274/2000), risulta soddisfacente nell'importo e alla luce dei criteri dettati dal dato normativo (fattispecie relativa a lesioni personali consistenti in "morso da cane - piccola lesione circolare di pochi millimetri, senza segni di infezione" dalle quali derivava una malattia nel corpo guaribile in 5 (cinque) giorni, oltretché a un reato di minaccia, ritenuta dal giudicante frutto di un impeto d'ira).

n° sentenza	195/23
n° di registro	186/22
n° di registro	PM 613/21
Data sentenza	16/10/2023
Data deposito	16/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'estinzione ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 opera a condizione che l'imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'apertura del dibattimento, verificato che la riparazione è stata reale ed antecedente a tale momento processuale.

n° sentenza	201/23
n° di registro	190/22
n° di registro	PM 750/21
Data sentenza	16/10/2023
Data deposito	16/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La valutazione di idoneità della condotta riparatoria ai fini della pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone tre elementi: 1) la verifica dell'idoneità delle attività riparatorie/risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovaione del reato e quelle di prevenzione; 2) l'accertamento dell'effettiva riparazione del danno cagionato; 3) l'acquisizione del parere del P.M. e della persona offesa, peraltro non vincolante per il giudice di pace, che resta libero di valutare la sussistenza dell'ipotesi estintiva anche in caso di valutazione contraria da parte del P.M. e, soprattutto, della persona offesa dal reato.

n° sentenza	221/23
n° di registro	54/23
n° di registro	PM 763/21
Data sentenza	04/12/2023
Data deposito	04/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per poter applicare l'art. 35 D.Lgs. 274/2000 e, dunque, per poter pronunciare sentenza di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, il giudicante deve stabilire non solo se vi è stata condotta riparatoria da parte dell'imputato ma, anche, se questa abbia natura idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	222/23
n° di registro	36/23
n° di registro	PM 02/22
Data sentenza	04/12/2023
Data deposito	04/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Sotto il profilo della prevenzione speciale, l'attività riparatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 appare idonea a prevenire in futuro la reiterazione della condotta delittuosa quando l'imputato, oltre ad aver risarcito il danno, abbia anche fatto intendere di aver compreso l'errore, nonché l'antigiuridicità dell'azione che ha dato origine al giudizio a suo carico.

n° sentenza	10/23
n° di registro	4/23
n° di registro	PM 585/22
Data sentenza	15/03/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

In merito alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di non procedibilità *ex* art. 35 D.Lgs. 274/2000, va detto che questa presuppone che il giudice ritenga che la riparazione posta in essere e il risarcimento corrisposto siano congrui in relazione alle esigenze di riprovazione e prevenzione del reato. Non è sufficiente che l'imputato risarcisca integralmente i danni, ma è necessario che tale riparazione sia ritenuta

congrua in relazione alla gravità del comportamento illecito e sia idonea a prevenirne la futura ripetizione.

n° sentenza	4/23
n° di registro	20/21
n° di registro	PM 439/20
Data sentenza	02/02/2023
Data deposito	09/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* non è sanzionato da una decadenza e/o nullità per superamento del termine e, dunque, le condotte riparatorie vanno “*ex lege*” svolte prima dell'udienza ma la legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate se svolte dopo.

La domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili non è ritenuta incompatibile rispetto alla richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria, perché l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento, che potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e chiesto per la differenza, ove maggiore a quanto liquidato.

n° sentenza	24/23
n° di registro	23/23
n° di registro	PM 409/22
Data sentenza	07/09/2023
Data deposito	14/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*, il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie attuate mediante le restituzioni o il risarcimento siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, oppure può ritenere che siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare (Cass. Pen., 22323/2006).

n° sentenza	33/23
n° di registro	26/23
n° di registro	PM 464/22
Data sentenza	02/11/2023
Data deposito	10/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese dalla persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, alla cui soddisfazione provvede essenzialmente la pena. La formulazione di un tale giudizio, quindi, presuppone che non sia stato già pronunciato il giudizio conclusivo del processo, perché - emessa la sentenza di condanna - le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione possono dirsi soddisfatte non solo dal risarcimento del danno nella misura accertata, ma anche dall'espiazione della pena inflitta (Cass. Pen., 34852/2007).

n° sentenza	6/23
n° di registro	1/22
n° di registro	PM 177/21
Data sentenza	23/03/2023
Data deposito	04/04/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

La decisione del giudice sull'adeguatezza del risarcimento del danno - alla luce della dichiarazione di improcedibilità *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* - non pregiudica le pretese risarcitorie delle persone offese in sede civile.

n° sentenza	21/23
n° di registro	16/23
n° di registro	PM 614/22
Data sentenza	27/10/2023
Data deposito	07/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. 274/2000, art. 35 c. 1 (che prescrive l'esaurimento dell'adempimento riparatorio prima dell'udienza di comparizione), non è produttiva né di nullità né di decadenza non essendo tali sanzioni espressamente previste dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che tale la legge non definisce espressamente.

n° sentenza	1/23
n° di registro	47/20
n° di registro	PM 735/19
Data sentenza	24/01/2023
Data deposito	24/01/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone che il giudice ritenga che le attività riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	27/23
n° di registro	14/22
n° di registro	PM 404/21
Data sentenza	23/05/2023
Data deposito	23/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	16/23
n° di registro	47/22
n° di registro	PM 157/22
Data sentenza	13/03/2023
Data deposito	17/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'applicazione dell'istituto alternativo di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, ispirato da intenti deflattivi e conciliativi, presuppone due tipi di accertamento: da un lato quello dell'intervenuta riparazione e dall'altro quello della sua equivalenza sanzionatoria. Come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza, la speciale causa di estinzione del reato non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

n° sentenza	51/23
n° di registro	39/23
n° di registro	PM 68/23
Data sentenza	16/10/2023
Data deposito	20/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è altresì necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

n° sentenza	218/23
n° di registro	81/23
n° di registro	PM 194/22
Data sentenza	10/11/2023
Data deposito	20/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato è idonea - anche con riferimento ai parametri di cui al protocollo firmato dall'Ufficio del Giudice di Pace di

Trento e dall'Ordine degli Avvocati di Trento - a soddisfare le esigenze di riprova-
zione del reato e quelle di prevenzione in relazione, in particolare, alla concreta con-
dotta dell'imputato contestata nel capo di imputazione, il Giudice può pronunciare
sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della condotta
riparatoria, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

6. Questioni processuali

6.1 Prove

n° sentenza	8/23
n° di registro	196/21
n° di registro	PM 760/19
Data sentenza	06/02/2023
Data deposito	06/02/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora non risultino acquisiti elementi probatori sufficienti per sostenere la respon-
sabilità penale dell'imputato per il reato ascritto, egli va assolto perché il fatto non
sussiste (nel caso di specie, non è stata considerata idonea a provare l'accusa la sola
deposizione testimoniale della persona offesa, in quanto resa in modo generico e
confuso).

n° sentenza	71/23
n° di registro	7/21
n° di registro	PM 300/19
Data sentenza	08/05/2023
Data deposito	08/05/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per orientamento consolidato, in tema di valutazione della prova testimoniale, le di-
chiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità,
possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputa-
to, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c. 3
e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona
offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economi-

che, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

(Nel caso di specie, poiché gli altri testimoni non hanno confermato in pieno le circostanze di cui al capo di imputazione e il certificato medico recava una data successiva a quella del fatto reato, il Giudice di Pace ha pronunciato formula assolutoria *ex art. 530 c. 2 c.p.p.*).

n° sentenza	163/23
n° di registro	5/19
n° di registro	PM 726/17
Data sentenza	18/09/2023
Data deposito	18/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le dichiarazioni rese dalla parte civile risultano del tutto credibili. Infatti, secondo unanime e costante giurisprudenza, “alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (cfr. Cass. Pen., 3428/2006)”.

n° sentenza	11/23
n° di registro	34/21
n° di registro	PM 430/19
Data sentenza	28/03/2023
Data deposito	28/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.

n° sentenza	40/23
n° di registro	1/21
n° di registro	PM 10/20
Data sentenza	26/09/2023
Data deposito	05/10/2023
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	57/23
n° di registro	9/21
n° di registro	PM 189/20
Data sentenza	13/11/2023
Data deposito	24/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Quando per circostanze o fatti imprevedibili, come il decesso, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, trova applicazione l'articolo 512 c.p.p., che consente la lettura a richiesta di parte degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M. e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, poiché per "assunti" devono intendersi anche gli atti semplicemente ricevuti da queste autorità: lettura consentita non solo per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzare il contenuto della denuncia/querela ai fini della prova (Cass. Pen., 6106/1997).

n° sentenza	67/23
n° di registro	5/23
n° di registro	PM 210/22
Data sentenza	04/12/2023
Data deposito	12/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Cass. Pen., 15254/2021).

n° sentenza	51/23
n° di registro	152/21
n° di registro	PM 89/21
Data sentenza	17/03/2023
Data deposito	29/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La Suprema Corte ha stabilito che la responsabilità dell'imputato non può essere affermata sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, che è contestualmente imputata di reato "reciproco" commesso in unità di tempo e luogo ai danni dell'imputato, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro (cfr. Cass. Pen., 47363/2008).

6.2 Indagini preliminari

6.2.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	47/23
n° di registro	48/23
n° di registro	PM 512/22
Data sentenza	24/10/2023
Data deposito	25/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, va considerata come remissione tacita di querela non potendosi ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta ontologicamente del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti (cfr. Cass. Pen., 12417/2016).

n° sentenza	117/23
n° di registro	104/21
n° di registro	PM 331/20
Data sentenza	23/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

A seguito di rituale notifica del verbale di udienza contenente l'invito a comparire in udienza o a manifestare la volontà di proseguire nell'intento punitivo, la persona offesa non presenziava all'udienza e, conseguentemente, il Giudice riteneva configurabile la remissione tacita della querela e, parimenti, riteneva la stessa, in assenza dell'imputato e senza eccezione alcuna da parte del suo difensore, tacitamente accettata. (Il giudice dichiarava l'estinzione del reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 c.p.).

n° sentenza	139/23
n° di registro	170/23
n° di registro	PM 303/22
Data sentenza	10/07/2023
Data deposito	16/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Vi è remissione tacita della querela, nel caso in cui la persona offesa, non comparsa in prima udienza, abbia ricevuto notifica del verbale contenente l'avviso che perseverando la sua assenza non giustificata da legittimo impedimento, tale condotta avrebbe comportato una declaratoria di estinzione del reato, anche in considerazione dell'impossibilità di raccogliere la sua deposizione testimoniale per acquisire rilevanti elementi di giudizio.

n° sentenza	142/23
n° di registro	67/23
n° di registro	PM 99/22
Data sentenza	10/07/2023
Data deposito	16/08/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela) non abbia più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato.

n° sentenza	178/23
n° di registro	148/23
n° di registro	PM 298/22
Data sentenza	02/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Deve ritenersi tacitamente rimessa la querela, quando la persona offesa era stata invitata a presenziare al fine di dimostrare il suo interesse alla prosecuzione del processo, ma era rimasta assente.

n° sentenza	185/23
n° di registro	216/23
n° di registro	PM 335/22
Data sentenza	04/10/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale: la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato.

n° sentenza	202/23
n° di registro	262/23
n° di registro	PM 195/23
Data sentenza	25/10/2023
Data deposito	09/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se la persona offesa ha dichiarato in udienza di rimettere la querela e l'imputato, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, ha dichiarato di accettare la remissione, il reato deve essere dichiarato estinto.

n° sentenza	220/23
n° di registro	125/22
n° di registro	PM 381/21
Data sentenza	10/11/2023
Data deposito	20/11/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La tacita remissione di querela e la conseguente accettazione impongono, giusta il disposto di cui all'art. 469 c.p.p., la pronuncia di estinzione del reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 c.p.

n° sentenza	23/23
n° di registro	29/23
n° di registro	PM 338/23
Data sentenza	03/10/2023
Data deposito	17/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

La mancata comparizione del querelante all'udienza integra la remissione tacita della querela se questa era stata previamente avvertita che la sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella scelta querelatoria.

6.3 Giudizio

6.3.1 Questioni preliminari

n° sentenza	28/23
n° di registro	98/22
n° di registro	PM 548/21
Data sentenza	06/03/2023
Data deposito	06/03/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, deve pronunciarsi nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ai sensi dell'art. 420*quater* c.p.p., così come riscritto dal D.Lgs. 150/2022. (Tale decreto, in vigore dal 30/12/2022, in particolare ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di n.l.p. cui al "nuovo" art. 420*quater* c.p.p., "il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157". Si badi però che, alla luce della natura sostanziale della disciplina che regola l'istituto della prescrizione dei reati (cfr. Cass. Pen., 31877/2017) e le vicende che la riguardano - tra queste, la sospensione - si applica a detta materia il principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr. Cass. Pen., 13582/2019).

n° sentenza	92/23
n° di registro	63/20
n° di registro	PM 852/18
Data sentenza	12/06/2023
Data deposito	12/06/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Deve essere disposta la sospensione del procedimento tutte le volte in cui manchi la prova della conoscenza del processo in capo all'imputato che non sia comparso alla prima udienza, nonostante la regolarità delle notifiche. Ciò, in particolare, si verifica se la notifica dell'atto di citazione a giudizio sia stata effettuata presso il difensore d'ufficio, in assenza di elementi attestanti l'instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra difensore e imputato.

n° sentenza	226/23
n° di registro	27/23
n° di registro	PM 842/20
Data sentenza	11/12/2023
Data deposito	11/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Quando non sussistono i presupposti per dar luogo al processo in assenza, deve pronunciarsi nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ai sensi dell'art. 420*quater* c.p.p., così come riscritto dal D.Lgs. 150/2022.

n° sentenza	25/23
n° di registro	28/19
n° di registro	PM 21/19
Data sentenza	05/10/2023
Data deposito	19/10/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che - a seguito della pronuncia di sentenza di non doversi procedere di cui all'art. 420*quater* c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. Tuttavia, stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, ai fatti compiuti prima del 30 dicembre 2022 va applicata la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla l. 67/2014.

n° sentenza	19/23
n° di registro	10/23
n° di registro	PM 412/22
Data sentenza	22/09/2023
Data deposito	22/09/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il D. Lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di cui al "nuovo" art. 420*quater* c.p.p., "il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157". Tuttavia, stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati (cfr. Cass. Pen., 31877/2017) e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr. Cass. Pen., 13582/2019), va applicata, nel caso di specie (nonostante l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022), la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla l. 67/2014.

n° sentenza	121/23
n° di registro	54/23
n° di registro	PM 238/22
Data sentenza	30/06/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se non ricorre alcuno dei casi di cui all'art. 420*bis* e 420*ter* c.p.p., si impone la pronuncia della sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420*quater* c.p.p.

n° sentenza	233/23
n° di registro	75/23
n° di registro	PM 241/22
Data sentenza	29/11/2023
Data deposito	13/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La recente riforma Cartabia, trasfusa nel novellato art. 420*quater* c.p.p., prevede che, ove non possa essere dichiarata l'assenza dell'imputato, non presente in giudizio, e fuori dai casi di impedimento a comparire di cui all'art. 420*ter* c.p.p., il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

n° sentenza	235/23
n° di registro	286/23
n° di registro	PM 431/21
Data sentenza	29/11/2023
Data deposito	13/12/2023
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il legislatore ha previsto che le ricerche dell'imputato perdurino pur dopo l'emissione della sentenza *ex* art. 420*quater* c.p.p. e, in caso di esito positivo, determinino la revoca della sentenza stessa. Il periodo entro il quale devono essere effettuate le ricerche dell'imputato è però temporalmente predefinito, non potendosi prolungare oltre il doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione del reato per cui si procede. Decorso tale termine la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata e ciò porrà fine alle ricerche.

n° sentenza	239/23
n° di registro	266/23
n° di registro	PM 191/23
Data sentenza	13/12/2023
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Vi è violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ipotesi in cui un soggetto venga processato nonostante sia stato espulso dal territorio dello Stato e senza che sia stata provata in modo inequivocabile la sua rinuncia al diritto a partecipare personalmente al processo. Ne consegue che, qualora in sede dibattimentale venga appurata anche d'ufficio l'avvenuta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato senza che risulti la rinuncia al suddetto diritto, il Giudice dovrà emettere sentenza di non doversi procedere per essere l'azione penale improcedibile.



Stampato nel mese di luglio 2024
a cura del Centro Stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

